

TORNATA DEL 15 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Presentazione di un progetto di legge del ministro dell'interno per facoltà alla divisione di Ciambere di contrarre un prestito* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento degli uscieri dei tribunali* — *Rigetto dell'emendamento del deputato De Viry all'articolo 1* — *Approvazione dell'articolo, coll'emendamento del deputato Michelini G. B.* — *Emendamento del deputato Cavallini all'articolo 2, combattuto dal ministro di grazia e giustizia e dal relatore Naytana* — *Osservazioni in favore dei deputati Botta, Sineo e Biancheri* — *Rigetto dell'emendamento soppressivo dell'alinea* — *Osservazioni sull'alinea dei deputati Botta, Demarchi, Mellana, Naytana, relatore, Cavallini, Bottone, Sulis, Biancheri e del ministro di grazia e giustizia* — *Approvazione dell'articolo 2 emendato e dei seguenti* — *Obbiezioni del deputato Guillet sulla disposizione transitoria, e risposta del ministro* — *Votazione ed approvazione dell'intero progetto* — *Discussione del progetto di legge per facoltà agli intendenti militari di ricevere atti di procura da militari che si assentano dallo Stato* — *Obbiezioni del deputato Sineo, e risposte del ministro di grazia e giustizia e del relatore Cavallini* — *Emendamenti del relatore e dei deputati Cugia e Deforesta* — *Osservazioni dei deputati Tecchio e Monticelli* — *Approvazione dell'articolo 1, dell'aggiunta Deforesta e degli articoli 2 e 3, indi dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, ed espone il seguente sunto di petizioni:

5856. Il Consiglio provinciale di Oneglia chiede che il tronco di strada percorrente per quella provincia da Oneglia al colle di Nava, e che tende al Piemonte per Ormea, Garesio e Ceva, sia compreso fra le strade che verranno dichiarate reali.

5857. 27 abitanti di Porto Maurizio, di professione vermicellai, fanno lagnanze sull'applicazione del diritto di patente loro fatta da quel verificatore e chiedono si provveda in proposito onde non siano obbligati ad un esorbitante ed indebito pagamento.

5858. Ginone Giovanni, di Alessandria, ingegnere geometra, si rivolge alla Camera per ottenere il pagamento di lire 525 che dice essergli dovute per avere rilevato nel 1821 la planimetria intorno alla cittadella di quella città, ed eseguiti altri lavori per conto del Governo costituzionale d'allora.

5859. Il Consiglio delegato di Cambiano chiede sia classificata fra le strade reali quella che, attraversando la città di Chieri, da una parte va ad incontrare la strada reale da Milano a Chivasso, e dall'altra, passando per Cambiano, mette a Carmagnola.

5860. Calusio Francesco, già capo-guardia della villa reale della Regina, chiede che la Camera deliberi intorno alla petizione portante il n° 5488.

5861. Il Consiglio delegato della città di Pieve chiede sia classificata fra le strade reali quella che da Oneglia tende a Mondovì passando per il colle di Nava.

5862. 48 cittadini di Ciambere eccitano la Camera a voler approvare la proposta fatta dal Governo nel progetto per la classificazione delle strade reali di terraferma relativamente all'apertura della strada del piccolo San Bernardo.

5863. 107 negozianti, bottegai ed artisti di Castelnuovo Scrivia, lagnandosi dell'attuale riparto delle imposte e specialmente per quella che concerne le professioni, arti liberali, industria e commercio, chieggono un pronto provvedimento che rimedii ai gravi inconvenienti che vanno accennando.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera, non trovandosi ancora in numero, malgrado che siano le ore due, anche oggi si procederà all'appello nominale, per istamparne i nomi nella gazzetta ufficiale di domani (1).

(1) L'elenco dei deputati assenti pubblicato nella *Gazzetta Piemontese* del 16 marzo è il seguente:

Annoni, Arcais, Arrigo, Astengo, Avigdor, Avondo, Balbi, Beldi, Berruti, Bianchetti, Blanc, Bo, Bolmida, Borella, Boyl, Brignone, Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunati, Buraggi, Cabella, Cambieri, Campana, Carta, Casaretto, Cassini, Cavour Camillo, Chapperon, Cobianchi, Colli, Correnti, Costa di Beauregard, Cossato, Decastro, Delfino, Delitala, Della Motta, Demartinel, Depretis, Falqui-Pes, Fara, Ferracciu, Gallisai, Gallo, Galvagno, Garibaldi, Gastinelli, Ghigliani, Gianoglio, Gilardini, Giovanola, Girod, Graffigna, Grixoni, Guglianetti, Isola, Jacquier, La Marmora, Mantelli, Mari, Mazza A., Mellana, Mezzena, Michelini A., Miglietti, Moia, Mongellaz, Musso, Notta, Pallavicini F., Pareto, Pescatore, Petitti, Piacenza, Polleri, Pugioni, Rattazzi, Ravina, Revel, Riccardi C., Ricci, Richetta, Roux-Vollon, Sanguinetti, Sanna-Sanna, Sauli, Scano, Serra C., Solaroli, Somis, Spinola D., Spinola T., Tecchio, Tola A., Tola P., Torelli, Tuveri, Valerio, Vicari, Vitelli, Zirio.

(La Camera essendosi poscia fatta in numero, il processo verbale viene approvato.)

QUAGLIA. Prego la Camera di decretare d'urgenza le petizioni annunziate oggi ed ieri dal signor segretario ed aventi i numeri 5858 e 5859 con cui i comuni di Chieri e di Cambiano con particolare ordinato del loro Consiglio delegato, dimostrati i titoli che hanno a che siano dichiarate provinciali le strade consortili che costrussero con enorme loro dispendio, e con diffidamento di classificazione fra quelle a carico della provincia, dimandano un provvedimento generale legislativo, in virtù del quale possano ottenere dal Consiglio provinciale che le dette strade siano definitivamente così classificate.

Chiedono inoltre alcun'altra modificazione al regolamento vigente in ordine al riparto delle spese.

Le petizioni dimostrano l'importanza delle spese ingenti che i comuni petenti dovettero sopportare per arrivare ad ottenere le strade in discorso; dimostrano il continuo grave carico per la manutenzione delle medesime, i debiti incontrati, e tuttora da pagarsi, non che il danno che ricevette il commercio loro dopo la costruzione della strada ferrata di Genova. Al che si aggiungerà, dopo l'approvazione di questa legge che mette a carico della provincia la strada già reale da Torino a Piacenza, il nuovo onere della manutenzione di questa che sarà a danno di Chieri, di Cambiano, di Villanova, godano o no della strada ferrata, mentre le strade consortili di cui si tratta sono in uso quotidiano a beneficio generale, e singolarmente del traffico fra le finitime provincie.

Egli è dunque d'indispensabile giustizia ed urgenza che la legge provveda pur in genere ai casi sovraccennati, non che a quelli altri che potessero presentarsi identici, migliorando l'attuale legislazione sulle strade provinciali.

Prego la Camera d'inviare le dette petizioni alla Commissione che si occupò della legge posta all'ordine del giorno coll'incarico di riferirne prima che questo progetto di legge sia posto in votazione onde possano essere prese in considerazione.

E subordinatamente, qualora non possano sul merito loro essere, per qualsiasi causa, prese in considerazione, od accettate le domande dei comuni suindicati, vengano le loro petizioni rimesse e rimandate alla Commissione ordinaria delle petizioni, per riferirne in via d'urgenza, ovvero direttamente trasmesse al Ministero.

PRESIDENTE. Le petizioni 5858 e 5859 saranno immediatamente inviate alla Commissione incaricata dell'esame della legge sulla classificazione delle strade reali.

AIRENTI. Domando che sia riferita d'urgenza la petizione di cui al numero 5857, presentata da 27 abitanti di Porto Maurizio, i quali, credendosi pregiudicati dal modo con cui vi si vorrebbe applicare l'imposta sulle professioni ed industrie, espongono in proposito le loro lagnanze alla Camera.

(È dichiarata d'urgenza.)

MONTICELLI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione segnata col numero 5863; con essa 107 negozianti, bottegai ed artisti di Castelnuovo Scivina si rivolgono alla Camera lagnandosi dell'attuale riparto delle imposte, e chiedono che si provveda per un più equo riparto.

Memore del favore col quale la Camera ha accolte alcune petizioni di tal natura, la prego a volerla dichiarare d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI CIAMBERI' A CONTRARRE UN IMPRESTITO.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge tendente ad accordare alla divisione di Chambéry la facoltà di contrarre un mutuo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1932.)

Pregherei ad un tempo la Camera di dichiarare d'urgenza un progetto di legge che ho presentato pochi giorni or sono, quello cioè per lo stabilimento di una classe temporaria presso il magistrato d'Appello di Torino; l'urgenza nasce da che, secondo il progetto stesso, dovrebbe questa classe temporaria formarsi coi membri del Consolato che va a cessare dalle sue funzioni col primo aprile; se per conseguenza si ritarda a stabilire questa nuova classe, non si può trarre partito di questi impiegati che col primo aprile rimangono senza ufficio.

Volendo approfittare dell'opera loro, sarà opportuno che quanto prima venga stabilita questa classe, epperò pregherei la Camera a dichiarare d'urgenza questo progetto.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni s'intenderà dichiarata d'urgenza.

Intanto convocherò gli uffizi per domani affinché lo esaminino.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEGLI USCIERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno portò il seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento degli uscieri dei tribunali.

La Camera si è fermata all'alinea dell'articolo 1, sul quale era proposto un emendamento dal deputato De Viry, così concepito:

« Qualora risulti che gli uscieri presso le Corti non avessero, tutto compreso, un *minimum* di lire 1000, il Governo aumenterà l'assegno di cui nella tabella unita alla presente legge in modo che il complesso dello stipendio e dei proventi giunga alla somma anzidetta. »

Siccome quest'emendamento è già stato discusso nella tornata di ieri, se niuno domanda la parola lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Ora metterò ai voti l'emendamento del deputato Michelini G. B., già accettato dal ministro di grazia e giustizia, che è così espresso:

« Gli uscieri della Corte di cassazione godranno dello stipendio di lire 1000, e di lire 400 quelli delle Corti d'appello. »

Il signor ministro insiste per la parola *provvisoriamente*?

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Si era proposta questa parola per far conoscere che era intenzione del Governo di fare un aumento tuttavolta che si scorgesse che lo stipendio assegnato non fosse sufficiente.

Nulladimeno, siccome riconosco che l'esistenza della parola *provvisoriamente* non muta la cosa, perchè il potere che fa la legge può modificarla, io non insisterò per mantenerla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento testè letto.
(È approvato.)

« Art. 2. Le giudicature di mandamento avranno pur uno o più uscieri da determinarsi sulla proposta del rispettivo giudice.

« Essi godranno di una retribuzione annua, che sarà loro corrisposta dall'erario dello Stato in quella proporzione che, secondo le circostanze dei luoghi, risulterà necessaria. »

NAYTANA, relatore. In seguito alla deliberazione della Camera di ieri, la Commissione ritira l'aggiunta che aveva proposta a quest'articolo, la quale consiste nelle parole: « da determinarsi sulla proposta del rispettivo giudice. »

CAVALLINI. Quest'articolo 2 consta di due parti. Coll'una si prescrive che anche le giudicature mandamentali abbiano uno o più uscieri, coll'altra si accorda agli uscieri addetti alle medesime un'annua retribuzione, e si stabilisce da chi debba questa venire corrisposta.

Quanto alla prima parte dell'articolo, ora massime che il signor relatore ha dichiarato che ritirava l'aggiunta consistente nelle parole « da determinarsi sulla proposta del rispettivo giudice » non vi è dissenso tra la Commissione ed il Governo, ed io non ho osservazioni ad esporre in proposito.

Rispetto alla seconda parte il Ministero e la Commissione sono pure d'accordo nel proporre che gli uscieri presso le giudicature di mandamento abbiano a godere di un'annua retribuzione oltre gli emolumenti che saranno per percepire dall'esercizio delle loro attribuzioni, ma discordano invece là dove si tratta di determinare a carico di chi debba ricaderne il peso.

Secondo il progetto del Ministero la retribuzione, ossia lo stipendio, degli uscieri mandamentali dovrebbe essere corrisposta dai comuni componenti il mandamento in quella proporzione che verrebbe dai Consigli provinciali determinata. Invece, secondo la proposta fatta dalla Commissione, l'annua retribuzione dovrebbe essere pagata dalle finanze dello Stato. Io credo che non possa accettarsi nè l'una nè l'altra di queste due proposizioni, e, proponendo io la soppressione della seconda parte dell'articolo, tolgo di mezzo il conflitto che esiste tra il Ministero e la Commissione, senza che ne possa derivare alcun inconveniente.

Evidentemente non può essere approvata la proposta della Commissione; e mi compiaccio di aver veduto sino da ieri il signor ministro di grazia e giustizia affrettarsi a dichiarare che egli, nell'interesse delle pubbliche finanze, si credeva in debito di respingerla in modo assoluto.

Nello stato in cui si trova l'erario pubblico, colle spese che ogni giorno noi siamo obbligati ad approvare ora per questo, ora per quell'altro ramo dell'amministrazione, dobbiamo procedere colla massima circospezione, massime quando si tratti di spese continuative, ordinarie che si riproducono ogni anno, e non altrimenti possiamo ammetterle, salvochè siano richieste da urgente necessità.

Se non che, oltre le considerazioni finanziarie, altre ve ne sono ancora più stringenti che devono determinare la Camera a non adottare la proposta della Commissione. Basta infatti la sola lettura di essa per vedere che tutto è lasciato al pienissimo arbitrio del Governo. Questo può accordare tutto ad un usciere mandamentale, e concedere poche lire ad un altro, tuttochè versi nelle stesse contingenze. Nessun limite nè di *maximum* nè di *minimum* è fissato dalla Commissione.

Io non esagero mai le cose, e quindi sono ben lungi dal credere che il Ministero fosse per retribuire oltre misura gli uscieri mandamentali, tanto più se considero che la Camera, approvando l'articolo primo, fissò in lire mille l'annua retri-

buzione degli uscieri presso la Corte di cassazione, ed in sole lire 400 quella degli uscieri addetti alle diverse Corti di appello.

Se agli uscieri presso le Corti di appello è assegnato lo stipendio di sole lire 400, a quelli che appartengono alla giudicatura di mandamento ragione vuole che in qualunque caso non sia corrisposta una retribuzione maggiore. Ma, ammesso anche, per sola deduzione, questo fatto, non è meno ovvio lo scorgere che l'arbitrio governativo avrebbe un campo abbastanza vasto per esercitarsi nel margine che esiste tra la somma, per esempio, di dieci, venti, trenta lire e quella di 300 o di una cifra anche maggiore. Ma è egli a noi permesso di lasciare la facoltà al Governo di stipendiare come meglio gli potrebbe tornare gradito e questo e quel funzionario pubblico senza norma alcuna, senza alcun limite? Possiamo noi acconsentire che figuri nei bilanci dello Stato una categoria la quale possa di anno in anno essere variata nella somma dal beneplacito ministeriale? Parmi sì evidente che noi non possiamo attribuire tanta facoltà al Governo, che io credo di non dovere diffondermi in ulteriori dimostrazioni.

Non può adunque essere ammessa la proposta della Commissione.

Ma nemmeno il progetto del Ministero può esser adottato. E prima di tutto vuolsi avvertire che, a tenore della disposizione contenuta nell'articolo 3, contro la quale io nulla certamente posso opporre perchè, appoggiata allo Statuto, gli uscieri tutti, e quindi anche quelli che appartengono alle giudicature di mandamento, devono essere nominati dal Re.

Ora credo principio di buona amministrazione quello, secondo cui lo stipendio debba essere corrisposto da chi risente il beneficio dell'opera che prestano coloro che lo percepiscono.

Si tratta d'impiegati che sono nominati dal capo dello Stato e prestano i loro servizi allo Stato? Ebbene siano stipendiati dalle finanze pubbliche: si tratta di altri che servono le provincie, i comuni e si abbiano dai bilanci provinciali e comunali il corrispettivo che è loro dovuto. Lo stabilire adunque che la nomina degli uscieri appartenga al Re, e volere contemporaneamente che essi siano invece stipendiati anzi dall'erario dello Stato che dai diversi comuni che compongono il mandamento, mi sembrerebbe atto che si scosterebbe troppo da quelle massime che io desidererei fossero nel nostro paese applicate.

Non ignoro che attualmente presso gli uffici d'intendenza, per esempio, vi sono impiegati dello Stato e di nomina regia, lo stipendio dei quali è posto a carico della provincia, ma questi sono fatti di eccezione che non possono essere certamente invocati per distruggere la regola generale.

E noi vediamo che la nuova legge municipale del 7 ottobre 1848, coerentemente appunto a quanto io sostengo, lasciò ai Consigli comunali la nomina degli impiegati (dei segretari, dei medici condotti) che sono retribuiti dai comuni ai quali prestino la loro opera.

Inoltre le considerazioni che ho esposte circa l'arbitrio soverchio che avrebbe lasciato al Governo il progetto della Commissione, troverebbero pur in parte la loro applicazione nel progetto del Ministero per quanto spetta ai Consigli provinciali.

Questi del pari sarebbero bensì tenuti a fissare la somma che dovrebbero agli uscieri corrispondere i comuni componenti il mandamento, ma nessuna norma, nessun limite è loro assegnato.

I Consigli provinciali possono accordare ad un usciere 30 lire, ad un altro lire 500. E siccome molte sono le provincie,

così ne averrebbe senza dubbio l'incongruenza che uscieri posti in identica posizione, collo stesso lavoro, colle stesse attribuzioni sarebbero in ben diversa misura retribuiti.

Se non che pare strano assai che, dal momento in cui non si è creduto opportuno di stipendiare i segretari comunali, che sono ben meritevoli sotto ogni rapporto di molto maggiore considerazione, molti dei quali è notorio che dagl'incerti proventi non ritraggono quanto basti loro per vivere, e che per soprappiù coll'attivarsi, al primo dell'imminente aprile, il nuovo Codice di procedura civile, si veggono tutti diminuire le attribuzioni, e conseguentemente d'altrettanto scemare i loro introiti, mi pare, dico, strano affatto che si venga ora a proporre uno stipendio agli uscieri, proprio agli uscieri mandamentali, i quali non furono neppure sin qui stipendiati né dallo Stato né dai comuni; ed in forza del nuovo Codice suddetto veggono invece migliorata di gran lunga la loro condizione colle maggiori attribuzioni loro demandate, e coi diritti annessi, che noi appena la settimana scorsa abbiamo largamente in ampia misura fissati, allorquando approvammo e sanzionammo la tariffa giudiziaria.

Io non trovo parola alcuna né nella relazione della Commissione, né in quella del Ministero riguardo agli uscieri presso i tribunali provinciali. Mi sovengo però che nel rapporto dell'altro progetto ministeriale sul riordinamento giudiziario stato presentato nella tornata del 27 dicembre 1853, dal quale è stata staccata la parte concernente gli uscieri che attualmente stiamo discutendo, il motivo per cui agli uscieri presso i tribunali provinciali non si credette di accordare alcuno stipendio, consiste in che sembrò al Ministero dovessero loro bastare quei diritti che avranno a percevere a tenore della tariffa.

Ebbene, la ragione stessa addotta dal Governo contro gli uscieri presso i tribunali provinciali, io la invoco e la applico agli uscieri mandamentali, e propongo perciò alla Camera di non adottare né il progetto della Commissione, né quello del Ministero, e quindi di sopprimere l'alinea dell'articolo secondo.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta al signor guardasigilli.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non mi farò a combattere più lungamente l'emendamento proposto dalla Commissione, sembrandomi che abbia già sufficientemente discorso in mio senso il deputato Cavallini; dirò due parole soltanto sull'emendamento che lo stesso preopinante propone, quello cioè che sarebbe inteso a sopprimere il secondo alinea dell'articolo 2, per escludere così che gli uscieri delle giudicature possano avere una fissa retribuzione. Io convengo con esso lui che, generalmente parlando, non sarà forse il caso che debbasi assegnare uno stipendio a tali uscieri, e penso che la riscossione dei diritti portati dalla tariffa potrà essere per essi di sufficiente compenso; ma non è però meno vero che vi sono delle giudicature in cui probabilmente i soli diritti portati dalla tariffa non basteranno a fornire un discreto trattamento per gli uscieri. Egli è perciò che nel progetto di legge si è cercato il modo di provvedere a tal emergenza; e l'articolo, nei termini in cui trovasi concepito, lascia bensì la facoltà ai Consigli provinciali di determinare lo stipendio, ma non rende positivamente obbligatorio l'assegnamento di esso. Questo è il senso del progetto, ma se il concetto non fosse bastevolmente dichiarato, non avrei difficoltà di modificarne i termini.

Posto adunque che, per alcuni mandamenti, la condizione dell'usciera sia tale che la sola esazione dei diritti portati dalla tariffa non sia bastevole, io non veggo il perchè si voglia colla legge chiudere la via a quell'assegnamento che, secondo le circostanze, potrebb'essere necessario.

Diceva poi l'onorevole Cavallini non essere giusto che l'assegnamento si faccia sull'erario dei comuni, mentrèchè la nomina degli uscieri rimane al Re attribuita, e che essendo gli uscieri impiegati di nomina regia, ragione vuole che siano retribuiti dallo Stato.

Rispondo non essere questo il primo caso in cui trattisi di impiegati di regia nomina, pagati dall'erario dei comuni o delle provincie. Molti sono gl'impiegati delle intendenze nominati dal Re, e tuttavia retribuiti dalle provincie, e perciò io non veggo ragione perchè non si possa praticare, rispetto agli uscieri, ciò che si pratica per altri funzionari. Chè anzi, dovendosi fare un assegnamento agli uscieri mandamentali, è giusto che vi sopperisca l'erario comunale, perchè gli uscieri servono bensì all'amministrazione della giustizia, ma l'opera loro è più direttamente rivolta a beneficio dei comuni da cui possono ricevere speciali incombenze.

Giova inoltre il considerare che non si potrebbe stabilire con una misura generale lo stipendio di cotesti uscieri perchè, rispetto agli uni non sarà necessario, come dissi, di assegnarne alcuno, e, rispetto agli altri, la somma dello stipendio dipenderà dalla varietà delle circostanze locali. E pertanto era egli fattibile il proporre una tabella in cui fossero specificati gli stipendi da corrisponderli agli uscieri delle singole giudicature? La determinazione degli stipendi bisognava dunque lasciarla al giudizio dei Consigli provinciali, i quali, conoscendo la località, e potendo apprezzare i bisogni dei comuni e la particolare condizione dei rispettivi uscieri, possono rettamente giudicare della convenienza o no di assegnare loro uno stipendio.

Queste sono le considerazioni che indussero il Governo a proporre il presente articolo; ma se, pel modo in cui trovasi formulato, si dubitasse che l'obbligazione dei comuni fosse assoluta, io non avrei difficoltà, lo ripeto, di modificarlo nel senso di rendere l'assegnamento dello stipendio puramente facoltativo.

Spero che l'onorevole Cavallini aderirà a questa mia proposta.

CAVALLINI. Le considerazioni adottate dal ministro di grazia e giustizia intorno alla mia proposta di soppressione della seconda parte dell'articolo 2 si riducono sostanzialmente a due.

La prima è che, secondo l'intendimento del Ministero, l'alinea dell'articolo 2 non imponga un obbligo assoluto ai Consigli provinciali di determinare una somma che debba essere annualmente dai comuni componenti il mandamento corrisposta agli uscieri. L'altra è dedotta da che possa per avventura accadere che vi sieno uscieri che nell'esercizio delle loro attribuzioni non percepiscano quanto sia loro necessario per vivere.

Del resto egli stesso ha riconosciuto, ed esplicitamente ammesso, portare opinione che questo caso accadrà rarissime volte, e che pressochè tutti gli uscieri ricaveranno dai proventi già loro assegnati quanto basti per vivere onestamente secondo la loro condizione, e quindi non ha per nulla oppugnato tutti gli altri argomenti che io aveva poc'anzi esposti.

Io mi limito quindi a rispondergli che, se fu ed è intenzione del signor ministro di attribuire soltanto ai Consigli provinciali la facoltà di accordare o non accordare agli uscieri

mandamentali un'annua retribuzione a seconda delle diverse circostanze locali, nulla certamente potrei opporre al riguardo; che anzi dal momento in cui egli afferma tale essere stato il suo pensiero, io debbo crederlo e ritenerlo per certo, che, se il medesimo crede veramente che tale sia la portata della seconda parte dell'articolo 2 per lui proposto, mi permetta gli dica che male si appone al vero. I termini adoprati in detto articolo: « Essi godranno di una retribuzione annua la quale sarà corrisposta dai comuni in quella proporzione che verrà dal Consiglio provinciale determinata, » dimostrano chiaramente che s'impone un vero obbligo ai Consigli provinciali ed ai comuni rispettivamente di stabilire e di corrispondere l'annua retribuzione, e, per informarlo allo spirito, all'intendimento del Ministero, forza è il modificarne la redazione.

Ma se poi, stando a quanto lo stesso signor ministro di grazia e giustizia ha dichiarato, è assai difficile che occorra il caso in cui si debba accordare una retribuzione a qualche usciere mandamentale, io non comprendo il perchè si voglia stabilire una disposizione generale a loro favore, mentre è noto assioma che è pretermesso dal legislatore ciò che accade una sola volta. Ma non può eziandio avvenire che un usciere presso i tribunali provinciali di quarta classe non ritragga neppure egli quanto gli sia indispensabile per la sua sussistenza? Può accadere senza dubbio, ed il Governo non mancherebbe certamente in questo caso di soccorrerlo con sussidi. Ebbene, se non si contempla nella legge che discutiamo il vero caso del povero usciere presso i tribunali provinciali, perchè vorremo preoccuparci del caso parimente raro, nel quale l'usciera presso la giudicatura di mandamento si trovi in una posizione eccezionale?

Questo ho detto in risposta al signor guardasigilli. Del resto non sono io al certo che vorrò negare a verun funzionario dello Stato quanto possa essergli assolutamente necessario per vivere secondo la sua condizione, e quindi dichiaro che non avrei poi difficoltà ad accostarmi all'opinione del signor ministro di grazia e giustizia, con che però la redazione fosse modificata, e che invece di dire: « Essi godranno, » si dicesse per esempio: « Essi potranno godere, ecc. » cangiando l'obbligo dei Consigli provinciali in una pura e mera facoltà di accordare o non accordare la retribuzione.

NAYTANA, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Cavallini, mentre con essa si toglierebbe la corresponsione dei sussidi a quegli uscieri che dai loro proventi non potrebbero ricavare sufficienti mezzi di sussistenza.

È vero che gli uscieri che si troveranno in tali circostanze non saranno la maggior parte, ma pur ve ne saranno non pochi; per modo che, non ottenendo nè stipendio dallo Stato, nè sussidi, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni, e quindi forse molte giudicature dello Stato si troveranno costrette a non più tenere udienze, nè spedire altri affari.

La Commissione pertanto insiste nella sua proposta che si debba dare una retribuzione agli uscieri dall'erario dello Stato, mossa dal principio che lo Stato ha un obbligo assoluto di far amministrare tutti, in ogni luogo, pronta, sufficiente e compiuta giustizia dal grado più elevato insino all'infimo, dalla Corte di cassazione sino alle giudicature mandamentali. Per soddisfare a quest'obbligo lo Stato ha il diritto d'imporre i necessari tributi, ed ha il dovere di fornire gli impiegati tutti necessari all'uopo.

Il nostro Stato ha già bastantemente imposto sui beni, sulle persone, sulle industrie e persino sui debiti ereditari; ha

inoltre il diritto di riscuotere le retribuzioni che si pagano dai litiganti negli affari civili e dai condannati in materia penale. Io debbo credere che lo Stato abbia molto da spendere se lascia ancora che queste retribuzioni siano percepite dagli impiegati.

Se quindi lo Stato non le esige, se le lascia riscuotere dai singoli impiegati, ne avverrà ciò che accade attualmente, vale a dire che in certi luoghi gl'impiegati lucreranno vistosamente e diverranno anche facoltosi, mentre in altri non avranno il necessario a vivere. Ma se lo Stato non percepisce questi diritti e li lascia riscuotere dagli impiegati, a chi deve attribuirsi la colpa? Forse agl'impiegati? No. Dunque, finchè venga una legge che ordini l'incameramento di questi diritti, e che dia una giusta retribuzione a tutti gl'impiegati, io credo che la Camera non troverà giusto che nel frattempo alcuni di questi impiegati debbano languire, non avendo la necessaria sussistenza. Perchè questi diritti non sono incamerati dallo Stato, non perciò cessa in esso il dovere di fare sì che la giustizia sia egualmente e compiutamente amministrata in ogni luogo, e che gl'impiegati necessari ad amministrarla abbiano un conveniente stipendio, od almeno un competente sussidio. Quindi è che la Commissione insiste a che gli uscieri, come gli altri impiegati, siano pagati dallo Stato, e non dai paesi componenti i singoli mandamenti. Nè può trarsi argomento da che vi siano molti impiegati pagati dalle provincie, quantunque di nomina regia, perchè ciò dimostrerebbe appunto che vi si dovrebbe portare rimedio.

È vero che gl'impiegati delle intendenze, ad eccezione degli'intendenti, sono tutti pagati dalle provincie, e sono nominati dal Re. Ma al certo un esempio non fondato in ragione non può dare norma a proseguire nel sistema erroneo ed ingiusto, e molto meno a tradurlo in principio per le nuove leggi da sancire. Se io volessi addurre un altro esempio di ciò che si pratica per gli stessi impiegati d'intendenza, sono certo che non si acconsentirà a voler estendere quella pratica agl'impiegati giudiziari. Gli atti dei Consigli provinciali e divisionali presentano migliaia e migliaia di lire che ogni anno si fanno pagare alle smunte comunità per darle a titolo di gratificazione agl'impiegati d'intendenza che sono già largamente stipendiati. Questi atti di liberalità esercitati da comuni che non possono sopportare le legittime imposte e sotto la dipendenza dei capi delle provincie e divisioni, dimostrano abbastanza quanto siano spontanei e giusti. Adunque non con esempi ingiustificabili, ma con ragioni hanno a definirsi le questioni, e sopra ragioni e non esempi hanno a fondarsi le leggi.

L'onorevole Cavallini opponeva che la Commissione non avesse designato la somma di *minimum* o *maximum* che dovessero avere gli uscieri di mandamento. In ordine a questi, la Commissione, siccome ha veduto che questa legge ha tutto il carattere di provvisorio, che in questa provvisorietà non si dovrà di molto perdurare, che questa legge è subordinata a quella dell'eseguimento del Codice di procedura civile, che questo Codice dovrà essere riveduto il più tardi nella Sessione del 1858, per ciò tutto ed in vista di questa provvisorietà non credette di poter in questo momento determinare una cifra, e ha lasciato che a seconda delle circostanze dei luoghi possa essere fissata una retribuzione, lasciando in ciò anche al Ministero la facoltà più ampia; quindi la Commissione insiste per l'ammissione dell'alinea dell'articolo 2 qual è stato proposto dalla medesima, e perchè venga rigettata la proposta del deputato Cavallini.

BOTTA. Io accetto la soppressione proposta dall'onorevole Cavallini, e non potrei adattarmi alla modificazione che a-

vrebbe introdotta il signor ministro, al quale mi limiterò a fare un'interrogazione, sperando con ciò di ottenere che la Camera adotti la soppressione.

È egli vero o no che gli uscieri finora non hanno uno stipendio? È egli vero che la condizione degli uscieri fu molto migliorata colla tariffa che abbiamo da pochi giorni votata? Io credo che mi risponderà affermativamente.

Perchè adunque in una legge nuova, in una legge di prova, con questa premessa che intanto gli uscieri non sono stipendiati, ed abbiamo considerevolmente migliorata la loro condizione, perchè, dico, dobbiamo imporre una spesa d'aumento ai comuni, od al Governo, dobbiamo lasciare questo arbitrio al Ministero? L'onorevole signor ministro ha detto di voler usare con prudenza e con parsimonia di questa licenza, ma noi, ravvisandola non necessaria, anzi un pericoloso incentivo alle sollecitazioni, non dobbiamo accordarla.

Altra ragione per determinarci alla soppressione di questo alinea la trovo nella considerazione che, sopprimendolo, togliamo di mezzo un conflitto, che pur sarebbe, a mio avviso, assai grave.

Se la Camera adotta la massima di stipendiare qualche usciere, a carico di chi sarà la spesa?

La Commissione propone che sia a carico dell'erario, ed il Governo che sia a carico dei comuni componenti il mandamento.

Questione grave che la Camera dovrà risolvere se non si adotta la soppressione.

Qualora la Camera adottasse il sistema di permettere che a qualche usciere venga corrisposto uno stipendio, io non esito a sostenere che la spesa debba essere a carico dell'erario, perchè è debito del Governo di fare giustizia e di farla gratuitamente. Invece coi balzelli che sono imposti ai litiganti l'amministrazione della giustizia è proficua alle finanze, cui arreca un considerevole annuo prodotto. Non vi è dubbio che, se si tiene conto della carta bollata che si consuma, degli emolumenti che si pagano, dei diritti d'insinuazione cui danno luogo i giudicati, il Governo ritrae da quest'amministrazione molto più di quel che gli costi.

Ma v'ha un'altra osservazione. Sarebbe egli giusto che il Governo determinasse a suo talento il numero degli uscieri di ciascun mandamento e li nominasse, ed i comuni poi dovessero pagarli?

Quando si adottasse la massima di stipendiarne qualcuno a spese dei comuni componenti il mandamento, giustizia vorrebbe che, secondo il trito proverbio che *chi comanda paga*, almeno si lasciasse la facoltà ai Consigli provinciali, o comunali, di determinarne il numero e di fissarne lo stipendio.

L'onorevole ministro diceva essere giusto che qualche usciere venga retribuito dai comuni, perchè oltre ai servizi che prestano alla giustizia ne prestano anche altri ai comuni. Ma io rispondo che, se qualche comune, per esempio il capoluogo di mandamento, vuole valersi dell'opera dell'usciera, purchè questo non sia incompatibile colle funzioni loro dalla legge affidate, può farlo, ed allora è giusto che lo retribuisca, ma non si può imporre questa retribuzione a tutti i comuni, se ne servano o no.

Per queste ragioni credo miglior partito sopprimere l'alinea.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole deputato m'interrogava se attualmente gli uscieri delle giudicature siano o no stipendiati; quindi, senza attendere la mia risposta, replicava affermando che non lo sono, e partendo da tale supposizione

diceva: se non sono di presente stipendiati, perchè vorrete stipendarli dopo che sarà in vigore la nuova procedura e la relativa tariffa, che debbono aumentare i loro proventi?

Ma l'argomentazione del deputato Botta in fatto manca di base, e se egli avesse aspettata un momento la mia risposta non sarebbe venuto a tale conclusione, perchè gli uscieri delle giudicature di mandamento sono attualmente stipendiati dai comuni, come prescrive l'editto 27 ottobre 1815 tuttora vigente.

Vede dunque l'onorevole Botta che trattasi propriamente di mantenere lo stato attuale di cose, ma che però a causa dell'aumento degli atti e dei diritti degli uscieri avverrà più difficilmente che debba loro assegnarsi uno stipendio.

La questione adunque non sarà che di puro fatto. Se i diritti dovuti agli uscieri a tenore della tariffa produrranno un bastevole trattenimento, i comuni resteranno dispensati dal dovere loro somministrare cosa alcuna; nel caso contrario potranno, col parere del Consiglio provinciale, retribuire loro uno stipendio.

Posta in questi termini la questione, parmi che ogni difficoltà svanisca e debba cessare ogni opposizione in proposito.

Rispetto all'altra osservazione del deputato Botta, che i comuni nulla debbono retribuire agli uscieri, perchè le spese relative all'amministrazione della giustizia debbano sostenersi dallo Stato, io domando se sarebbe attualmente possibile il determinare quali siano le giudicature per cui si renda necessario l'assegnamento di uno stipendio agli uscieri, e quali le altre, per cui debbano aversi come bastevolmente compensati, mediante la riscossione dei loro diritti.

Per altra parte, poichè attualmente i comuni già sopportano questa spesa, non pare conveniente il trasferirla a carico delle finanze, che già sopportano tanti aggravi.

Prego adunque la Camera di voler accettare la proposta del Ministero colla spiegazione che io diedi, per cui rimanga esclusa l'idea che gli stipendi debbano essere di necessità corrisposti dai comuni.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Le spiegazioni date dall'onorevole guardasigilli tenderebbero ad appoggiare la prima proposta dell'onorevole Cavallini.

Se la disposizione si riduce, come pare che vorrebbe l'onorevole guardasigilli, ad una mera facoltà ai comuni di dare gli stipendi agli uscieri, non è necessario per questo un articolo di legge. Questo sarebbe necessario quando il comune non avesse facoltà di spendere in quelle cose che crede opportune. (*Segni di denegazione per parte del guardasigilli*)

Se il signor ministro dimostra che realmente è necessaria una legge per autorizzare i comuni ad assegnare uno stipendio agli uscieri, allora sicuramente si potrà adottare la formula proposta, ed io per parte mia acconsentirei; ma sino a dimostrazione positiva io non vedo questa necessità.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Credo non esservi dubbio che, se la legge non concedesse ai comuni la facoltà di dare questi stipendi, non potrebbero imporli. Egli è vero che i comuni hanno la facoltà di dare stipendi per un servizio che si rende, ma se trattasi di un servizio che, secondo la legge, fosse già altrimenti ricompensato, come sarebbe nel caso in cui la legge dichiarasse che gli uscieri hanno una sufficiente retribuzione mediante la riscossione dei diritti portati dalla tariffa, certamente un maggior assegnamento che si facesse loro dai comuni sarebbe senza causa.

Io credo dunque necessario che la legge conceda loro espres-

samente questa facoltà, affinché, datane la necessità, lo stipendio possa essere iscritto nel bilancio.

SINCO. Io mi aspettava una dimostrazione dal signor ministro, ma egli non me l'ha data.

La legge vieta alle amministrazioni municipali di convertire il denaro del comune in cose che non siano di utilità comunale. Ma se è necessario di dare un assegnamento all'uscieri di mandamento, ciò non può essere vietato agli amministratori dei singoli comuni.

Quando vi fosse legittima causa si può anche dare un assegnamento ad un impiegato del Governo. Questa facoltà non è contesa ai Consigli provinciali e divisionali; non veggo perchè la si potrebbe contrastare ai Consigli comunali.

Ricorderò al signor ministro che fatti di questo genere sono accaduti ripetutamente sotto la sua amministrazione: io potrei citargli corpi provinciali, corpi comunali i quali hanno votati, se non stipendi fissi, gratificazioni per impiegati regi, le quali furono approvate dal Ministero dell'interno senza difficoltà, quantunque non vi sia legge che li autorizzi.

Citerò il fatto del Consiglio provinciale di Torino, il quale abitualmente, almeno per due anni certamente, ha assegnato una gratificazione all'ispettore degli studi della provincia; ed il signor ministro non fece opposizione, non cancellò questa partita dal bilancio. Dunque egli ha riconosciuto che il Consiglio provinciale può anche dare una gratificazione ad un impiegato regio.

Ma se può dare una gratificazione, può anche dare un assegnamento annuo; io non vi veggo differenza; chi può dare una volta può dare dieci. Siccome non avvi legge che vieti o che permetta, avvi libertà piena ai Consigli comunali o provinciali di dare uno stipendio.

Ma il signor ministro dice: non può il Consiglio comunale dare uno stipendio quando la legge vuole che gli uscieri debbano contentarsi dell'emolumento accordato ai loro lavori; ma la legge non dice che non possano ricevere nè gratificazioni, nè sussidi, nè altro, oltre la mercede. Certamente non possono esigere dai singoli cittadini nulla di più di quanto è loro accordato dalla tariffa; ma quando non si trova per quella semplice prospettiva dell'emolumento un usciere disposto a stabilirsi nel capoluogo di un mandamento; naturalmente per procurarsi un usciere in quei luoghi in cui manca il lavoro sufficiente è dell'interesse di tutti i comuni d'averne uno, e quindi per averlo concorrono con una retribuzione. Ma questa deve essere volontaria; debbono i Consigli comunali essere giudici nell'interesse dei loro amministrati, se veramente convenga o no di mettere questa retribuzione a carico dei comuni.

Il signor ministro credeva prima alla necessità di dare una retribuzione a tutti gli uscieri dei mandamenti. Partendo da questo principio la Commissione ha creduto, per motivi svolti dall'onorevole relatore e dal deputato Botta, che, posta la necessità di una retribuzione, questa debba essere pagata da chi nomina gli uscieri.

Se si riconosce che è una necessità per l'amministrazione della giustizia locale, l'amministrazione della giustizia essendo tutta a carico dello Stato, era una conseguenza del principio adottato il retribuire anche questi uscieri col denaro della nazione. Ma quando si vuole soltanto che il comune soddisfi ad una retribuzione suppletiva, per caso in cui non diversamente possa procurarsi un usciere, allora bisognerà lasciare il comune giudice della propria necessità, lasciargli la libertà di deliberare in questa materia come in tutte le altre.

Questo sarebbe il mio voto, epperò, se la Camera non

adotta l'emendamento della Commissione, io propenderei per l'emendamento primitivo dell'onorevole Cavallini.

BIANCHERI. Io appoggio la soppressione dell'alinea qual venne proposta dall'onorevole Cavallini. Lo stipendio degli uscieri, le rendite, i proventi che si ricavano dalle loro funzioni, sono in proporzione del loro numero, il quale può essere più o meno grande; ora, siccome dipende dal Governo lo stabilire questo numero, è evidente che starà in sua mano l'infliggere ai comuni un gravame, un'imposta onde sopprimere a questa spesa, perchè un comune potrà, ad esempio, credere che un usciere basterà, ed il Governo invece, dietro relazione del giudice vorrà stabilirne quattro, e ne verrà quindi la conseguenza che il comune non sarà nel caso di pagare questi uscieri, i quali non potranno ricavare dalle loro funzioni quanto basti al loro sostentamento.

Il signor ministro dirà che ciò dipende dal Consiglio provinciale, e che è in suo potere, quando creda che gli uscieri debbano avere lo stipendio, lo stabilirlo.

Ma allora, dico io, qual norma avranno i Consigli provinciali per stabilire questo bisogno di fissare lo stipendio? Converrebbe obbligare gli uscieri a tenere dei registri, dai quali risultasse la quantità degli atti del loro ministero, onde dedurre con perfetta cognizione di causa se veramente abbiano potuto ritrarre quanto è sufficiente alla loro sussistenza.

Del resto i Consigli provinciali si troveranno sempre in lotta coi comuni, perchè questi probabilmente non vorranno sottostare a questa nuova imposta, e gli uscieri per parte loro chiederanno sempre che sia statuita. Quindi si darà luogo ad un conflitto in cui io non veggo una norma onde partire.

Il signor ministro, rispondendo all'onorevole Botta, disse che questi uscieri erano dapprima pagati presso tutti i comuni; io gli osserverò che nella Liguria essi non ebbero mai stipendio.

Ora se noi facciamo loro autorità di chiedere questo stipendio, lo chiederanno tutti, e quindi io prevedo che si darà luogo ad inconvenienti assai gravi. I Consigli provinciali non sapranno se sia o non sia il caso di stabilirlo, e in tale caso ricorreranno forse ai giudici per ischiarimento. Ogni giudice propenderà pel sì, mentre d'altra parte i comuni si rifiuteranno a pagarlo: e allora chi sarà poi giudice nella contestazione? Io non lo so.

D'altronde lo stipendio degli uscieri dipende dalla quantità di lavoro che essi hanno, ed il lavoro dipende dalla confidenza che sanno ispirare.

Ora se vi fossero due uscieri, di cui uno godesse grandissima fiducia nel paese, questi lavorerà moltissimo e non avrà perciò bisogno dello stipendio; l'altro invece che godrà minor confidenza avrà minor lavoro, e quindi dovrà ricorrere per uno stipendio; e in tal caso si darà esso a tutti e due gli uscieri perchè sono nello stesso paese, o si darà soltanto a quello che ne avrà bisogno? E come si potrà questo conoscere? Bisognerebbe in tal caso istituire distinzioni, le quali, quando si dovessero fare, renderebbero, a mio parere, questa legge assai difficile ad applicare.

Per queste ragioni appoggio la soppressione dell'alinea proposto dall'onorevole Cavallini.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole Biancheri diceva che, lasciandosi al Governo la facoltà di determinare il numero degli uscieri verrebbe direttamente imposta ai comuni una obbligazione di far loro un assegnamento, poichè il Governo potrebbe nominare un numero di uscieri maggiore del necessario.

Faccio osservare che in questo caso i comuni avrebbero

facilmente il mezzo di paralizzare le operazioni del Governo, tralasciando cioè di fare l'assegnamento.

Ammissa nei comuni la facoltà di dare o non dare lo stipendio, si ammette ugualmente in essi il diritto di investigare se il numero degli uscieri nominati dal Governo sia corrispondente al bisogno. Quando i comuni riconosceranno che il numero degli uscieri eccede il bisogno, negheranno loro lo stipendio, ed il Governo sarà costretto a ridurne il numero.

Aggiungeva l'onorevole Biancheri che i Consigli provinciali non hanno mezzi per conoscere se realmente la riscossione dei diritti sia tale da provvedere al bisogno degli uscieri. Ma io lo prego di avvertire che, secondo il progetto del Ministero, il Consiglio provinciale non è quello che deve determinare se abbiasi o no da concedere lo stipendio agli uscieri; chè ciò dipende dai comuni; il Consiglio provinciale non ha altra missione fuori quella di determinare la proporzione, secondo la quale debbano concorrere le comunità del mandamento. Ora io domando se nulla siavi di più facile ai singoli comuni quanto il conoscere se il servizio degli uscieri produca tanto che basti ad assicurare la loro esistenza. Quanto allo stato presentaneo delle cose rispetto alla Liguria io prego l'onorevole preopinante di osservare che le disposizioni dell'editto del 1815 si estendono ugualmente a quei paesi.

L'editto impone indistintamente ai comuni l'obbligazione di dare uno stipendio agli uscieri; perciò io tengo per fermo che anche nei paesi liguri trovisi corrisposto agli uscieri uno stipendio. Del resto, io lo ripeto, qui non trattasi di imporre una obbligazione, ma sibbene di non chiudere la via a stanziare uno stipendio, qualora avvenga che vi sieno degli uscieri non bastevolmente retribuiti coi soli diritti portati dalla tariffa.

Ridotta la cosa ad una semplice facoltà, io non veggo come abbiasi a temere il menomo ostacolo, perciò proporrei che l'articolo venisse concepito in questi termini:

« Essi potranno godere di una retribuzione la quale potrà loro, secondo i casi, corrispondersi dai comuni componenti i mandamenti in quella proporzione che verrà dal Consiglio provinciale determinata. »

BIANCHERI. Posso assicurare l'onorevole signor ministro che io riconosco pienamente la verità di quanto egli veniva dicendo, e se questo non si è manifestato prima, avviene appunto da che finora non si è mai sentita questa necessità; mi preme però di assicurare l'onorevole signor ministro che la cosa sta così; del resto, si metta pure l'articolo in questi termini, per me non vi ho difficoltà.

PRESIDENTE. Mi pare che non si insista più per la soppressione.

BOTTA. Anzi, io insisto, e prego l'onorevole presidente a metterla ai voti, perchè se non è votata questa soppressione, vi sarà sempre la differenza tra il Ministero e la Commissione se cioè questo sussidio debba essere a carico dei comuni o dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'alinea. (Non è ammessa.)

Metto ai voti l'emendamento della Commissione.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Faccio notare alla Camera che, se si ammette la proposta della Commissione, ne verrebbe che l'erario dello Stato dovrebbe sempre pagare uno stipendio agli uscieri. La Camera ci pensi bene!

NAYTANA, relatore. No; in questo articolo si dice: in quella proporzione che, secondo le circostanze dei luoghi, risulterà necessaria.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente

il Ministero dell'interno. Allora si lascia in arbitrio del Governo di fissare o no questo stipendio.

NAYTANA, relatore. Dove vi sarà la necessità, il Governo lo fisserà; dove non vi sarà questa necessità, non sarà il caso di fare alcun assegnamento.

BOTTA. Io credo che la Camera debba prima di tutto votare la massima, se cioè questo stipendio debba essere a carico dello Stato o dei comuni, e quando fosse dichiarato che è a carico dell'erario dello Stato si redigerebbe l'articolo in conseguenza.

DEMARCHI. Io non credo che la Camera voglia fare questa ingiustizia ai segretari di mandamento, con lo stabilire che gli uscieri avranno uno stipendio dall'erario, mentre quelli non ne percepiscono alcuno, e non ostante che pochi giorni sono, nel discutere un'altra legge, si sia riconosciuto che essi sono malissimo trattati e che forse non potranno resistere a continuare nei loro impieghi. Mi pare quindi impossibile che si voglia pensare a provvedere di uno stipendio gli uscieri mentre non se ne provvedono i segretari di mandamento.

MELLANA. Io osservo di più che si potrebbe trattare di porre a carico dell'erario dello Stato questo assegnamento, quando fosse uno stipendio fisso e generale, non a seconda dei singoli casi. Io trovo quindi assai più giusto che sia lasciato in facoltà ai comuni di darlo. E qui mi occorre di dire che quelli che si sforzano sempre di esonerare i comuni dalle spese mettendole a carico dello Stato non fanno altro che centralizzare aggravando però sempre i medesimi contribuenti.

A me pare quindi che questo progetto sia già molto propenso ai comuni, in quanto che si emenda la legge attuale, la quale imponeva in modo assoluto la spesa ai comuni, mentre qui la si lascia in loro arbitrio. Io non intendo perchè non possiamo contentarci di questo beneficio pel principio liberale.

NAYTANA, relatore. La Commissione partì dal principio che tutte le spese d'amministrazione della giustizia debbano essere a carico dello Stato; siccome le retribuzioni che si pagano per gli atti civili, come le spese che si ripetono in materia penale, non sono ancora incamerate, perciò la Commissione credette che in quei luoghi, ove queste retribuzioni bastano alla sussistenza dell'usciera, si debbano lasciare loro per ora, giacchè questa legge ha tutto il carattere di provvisoria; in quei luoghi poi dove queste retribuzioni non possono bastare alla sussistenza degli uscieri, lo Stato debba venire in loro soccorso, accordando convenienti sussidi a seconda delle circostanze dei luoghi.

Egli è in questo senso che la variazione all'alinea dell'articolo 2 è stata proposta, perchè indistintamente fosse fissato uno stipendio a ciaschedun usciere di mandamento.

BOTTONE. Aderirei alla proposta della Commissione, desidererei però che essa studiasse il modo di far sì che la retribuzione non fosse obbligatoria, ma solo facoltativa. Parmi che si potrebbe dire, a cagion d'esempio: « Essi potranno godere di una retribuzione annua, » perchè se lasciamo l'alinea com'è concepito, la retribuzione sarà sempre obbligatoria. Il resto dell'alinea lo approvarei.

CAVALLINI. L'onorevole Bottone pare che si preoccupi solamente dell'interesse delle finanze; ma vi è anche un'altra considerazione che noi dobbiamo sempre avere bene in mente, ed è quella di non lasciare un arbitrio, un soverchio arbitrio al Ministero, dicendo: *si potrà*, come egli propone, ne avverrebbe che il Governo agirebbe sempre legalmente ed in modo per la Camera ineccepibile, sia che accordasse, sia che non

accordasse agli uscieri una retribuzione, sia che accordasse all'un usciere 50 lire, sia che ne attribuisse 500 ad un altro. Ora vegga l'onorevole Bottone se tanta facoltà può mai la Camera impartire a qualunque Ministero.

BOTTONE. Trovo ragionevolissima l'osservazione dell'onorevole Cavallini, e devo confessare che, preoccupato del pericolo di vedere adottato l'articolo come è concepito, non aveva posto mente all'inconveniente da lui segnalato. Per evitarlo, stimerei miglior partito votare in massima, come proponeva l'onorevole Botta, cioè se, occorrendo di dare uno stipendio agli uscieri, esso debba essere corrisposto dall'erario o dai comuni, poi rimandare l'articolo alla Commissione per redigerlo in conseguenza.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Io intendo soltanto di far osservare che, non potendosi lasciare al Governo l'arbitrio di accordare lo stipendio agli uscieri (dacchè questo sarebbe incostituzionale), e dall'altro lato, essendo stato respinto il principio di non stipendiarne alcuno, nè convenendo stipendarli tutti, non rimane altra via tranne quella di adottare la proposta del Ministero.

NATTANA, relatore. Sinora la Camera non ha rigettato il principio di accordare uno stipendio agli uscieri, ma si ritenne soltanto che i proventi possono, nella maggior parte dei mandamenti, bastare alla sussistenza dei medesimi. Ove però non fossero bastevoli, lo Stato vi dovrebbe provvedere, perchè in origine è obbligato a stipendiare gli impiegati giudiziari.

Quindi il concetto della Commissione fu quello di far sì che, ove gli uscieri non ritraessero dai proventi ciò che può ritenersi necessario per la loro sussistenza, dovesse ad essi accordarsi un sussidio dal regio erario sino ad una data cifra.

SULIS. Mi preoccupa assai il pensiero di avere uscieri idonei a prestare il servizio, dacchè la deficienza di essi è sentita dappertutto nello Stato.

Ora, se mai non viene ad accettarsi l'idea della Commissione, di essere cioè gli stipendi a carico dell'erario, in primo luogo non sarà che illusoria la parola che si vuole introdurre nella legge, essere cioè ai comuni facoltativa questa spesa. Infatti può darsi il caso, e non sarà tanto raro, che alcuni comuni, aggravati dalle tasse molte cui ora soggiacciono, ricuseranno di votare una somma per gli uscieri, ed allora il Governo permetterà che abbia tutta la sua forza la disposizione per cui sarà facoltativo ai comuni di pagare gli uscieri medesimi? Il Governo dovrà dire che il corso dell'amministrazione della giustizia non deve essere interrotto, epperò obbligherà, per mezzo dell'autorità amministrativa, i comuni medesimi a fare questa spesa che la legge dichiara facoltativa. Se però prevale l'idea della Commissione, verificandosi l'ultimo concetto or ora esposto dall'onorevole relatore, per cui il sussidio venga stabilito in una somma fissa, e questa non venga ripartita se non nei casi in cui il Governo vegga che veramente i proventi della carica non sono bastevoli al sostentamento di un usciere, allora il corso della giustizia sarà assicurato, e non si avranno a lamentare dei danni per insufficienza del personale degli uscieri; giacchè colui il quale vuole dedicarsi a quest'ufficio lo farà quando sappia di certo che l'erario nazionale verrà in suo aiuto, ove i proventi che egli ricava non bastino al suo sostentamento. Ma se fate cessare questa sicurezza nell'animo degli aspiranti a quest'ufficio, le difficoltà, che pur troppo esistono nell'aver degli uscieri quanti bastino al disimpegno degli uffici mandamentali, si accresceranno e il corso della giustizia ne verrà a soffrire.

Per questi motivi io desidero che la proposta della Com-

missione venga accettata, modificandosi la medesima in modo che l'erario non venga ad incontrare una spesa incognita, fissando quindi il *maximum* di questa spesa da ripartirsi fra quegli uscieri i cui proventi saranno riconosciuti insufficienti al loro sostentamento.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole deputato Sulis teme che non si troveranno uscieri in certe località, se i comuni non assegneranno alcuno stipendio, e che quindi i comuni saranno poi costretti dal Governo a fare tali assegnamenti. Io dico il vero non ho questo timore, perchè i comuni sono quelli che hanno il maggiore interesse che vi sia un usciere abilitato ad eseguire le sue incombenze, e perciò, quando i proventi dell'ufficio non saranno sufficienti, il comune, perchè il pubblico non rimanga privato dell'ufficio dell'usciere, non esiterà a fargli un equo assegnamento.

Io credo che non verrà mai il caso che un comune debba essere a ciò costretto, perchè il suo interesse lo consiglierà a tale deliberazione, senzachè faccia mestieri di una disposizione legislativa.

L'onorevole Sulis diceva: ma quando si tratta di un semplice sussidio, la cosa non è molto grave: perchè dunque non volete che il Governo concorra nel dare questo sussidio? Io prego la Camera ad avvertire che i mandamenti sono più di 500, e che perciò gli uscieri che domanderanno il sussidio non saranno in numero minore. Essi probabilmente addurranno tutti il bisogno di un sussidio, e dovendo concederlo a tutti si verrebbe a comporre una somma di qualche considerazione. Quando trattasi di far pagare dalle finanze, facilmente si mette in campo la necessità del sussidio, ma quando l'assegnamento ricade sui comuni, che trovansi amministrati da persone dimoranti sul luogo, e che perciò sono in grado di conoscere le condizioni in cui versa l'usciere, la deliberazione dei comuni sarà mossa senza fallo dalla realtà del bisogno.

Prego adunque la Camera di non volere recare quest'aggravio alle finanze, massime che da parte vengono lagnanze che le contribuzioni sono gravi, che i pesi sono insopportabili. Non vogliamo adunque imporre una nuova gravezza che potrebbe produrre un aumento di contribuzioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto da...

BIANCHERI. Mi pare che l'emendamento proposto dalla Commissione debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Si discute sul progetto del Ministero, e la Commissione propone gli emendamenti.

NATTANA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Si è già chiusa la discussione.

NATTANA, relatore. È solamente per proporre una nuova redazione. A vece dell'ultimo alinea proposto dalla Commissione, si potrebbe sostituire questo:

« A quelli tra gli uscieri mandamentali che dai proventi avventizi non percepiranno lire 600 sarà loro corrisposto un sussidio dal pubblico erario, che vada a completare quella somma. »

BIANCHERI. Io mi oppongo a questo emendamento proposto dall'onorevole relatore, perchè, ove s'inserisse nella legge una simile disposizione, ne verrebbe che un usciere, mostrandosi negligente nel disimpegnare le sue funzioni, oppure adoprando artificialmente perchè per poco non venga a percepire quello stipendio, abbia da quel momento il diritto d'averne quel complemento. Mi oppongo quindi a che vi sia una norma già prefissa.

NATTANA, relatore. Domando la parola. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Chi intende approvare la proposta della Commissione sorga.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo del Ministero :

« Le giudicature di mandamento avranno pure uno o più uscieri.

« Essi potranno godere di una retribuzione annua, la quale potrà essere loro corrisposta dai comuni componenti il mandamento, in quella proporzione che verrà dal Consiglio provinciale determinata. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Parmi si dovrebbero aggiungere le parole « secondo i casi. »

CAVALLINI. Faccio osservare che quel *potrà* dovrebbe essere tolto, e dire invece *dovrà*, onde evitare la ripetizione.

BIANCHERI. Si deve dire *potrà*, perchè è appunto l'intenzione del signor ministro che sia facoltativo ai comuni; se si dicesse *dovrà*, non sarebbe più nel senso che fu espresso dal Ministero. Si corregga diversamente.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone adunque che si aggiunga « secondo i casi? »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Sì, per conciliare le opinioni, direi:

« Sarà in facoltà dei comuni componenti il mandamento di corrispondere ai medesimi una retribuzione annua in quella proporzione che, secondo i casi, verrà determinata dal Consiglio provinciale. »

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questa redazione.

(È approvata.)

Metto ora ai voti la prima parte dell'articolo 2:

« Le giudicature di mandamento avranno pure uno o più uscieri da determinarsi per decreto reale. »

(È approvata.)

« Art. 3. Gli uscieri sono nominati dal Re, sulla proposta della Corte, tribunale e giudicatura di mandamento rispettivi.

« Essi, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono somministrare una malleveria in iscrizioni sul debito pubblico, per la concorrenza della rendita determinata nella detta tabella, e prestare il giuramento nella forma prescritta dal regolamento. »

NAYTANA, relatore. Quell'aggiunta « sulla proposta della Corte, ecc. » bisogna toglierla anche in questo articolo.

PRESIDENTE. Si dirà dunque: « sulla proposta del ministro di grazia e giustizia. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Bisognerebbe anche modificare un'altra espressione, e dire: « nell'annessa tabella, » invece che nella « detta. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 così modificato. (È approvato.)

« Art. 4. Per essere nominato usciere è necessario:

« 1° Di avere l'età di anni 21 compiuti;

« 2° Di avere dato saggio di capacità nel modo che verrà stabilito dai regolamenti. »

Il signor ministro accetta la variazione?

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io insisterei nella mia proposta. Le attribuzioni degli uscieri, a termini del Codice di procedura, sono piuttosto gravi e richiedono prova di onestà non solo, ma anche di capacità. Io non veggio alcun motivo perchè attualmente si voglia diminuire il numero degli anni necessario per essere usciere, mentre prima si richiedeva l'età di anni

25. Io non intendo, dico, che si voglia stabilire ciò, ora che si rendono più gravi e più delicate le loro incombenze.

Quindi prego la Camera di lasciare l'età come venne stabilita dal Ministero.

MICHELINI G. B. Se le ragioni addotte dall'onorevole ministro hanno qualche fondamento, esse faranno sì che egli ed i suoi successori andranno molto a rilente nel nominare gli uscieri che non abbiano ancora compiuti gli anni 25. Ma se si trovassero giovani anche al disotto degli anni 25 i quali avessero tutte le qualità necessarie per disimpegnare bene l'ufficio di usciere, perchè volete escluderli? Perchè volete impedire a noi stessi di fare una buona scelta?

Per lo passato tardi acquistavasi perizia negli affari, perchè la nostra gioventù perdeva lungo tempo nello studio del latino, studio per lo più assolutamente inutile. Ma ora, mercè la riforma che si è fatta nell'istruzione elementare, ora che si rimane minor tempo sui banchi della scuola e che se ne esce con maggiore e più pratica istruzione, si acquista più precocemente attitudine agli affari. Per altra parte le incombenze degli uscieri non sono poi così difficili che non possano essere disimpegnate da un giovane di 21 anni.

Ma ammettiamo pure che, generalmente parlando, sia bene che gli uscieri abbiano 25 anni. Tuttavia, siccome vi possono essere delle eccezioni, siccome per altra parte la legge non impone l'obbligo al ministro di nominare uscieri tutti quelli che hanno compiuti gli anni 21, così non dobbiamo privarci di usufruire di quelle eccezioni.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non insisto di molto su questo particolare, perchè in fatti dipenderà sempre dal Governo lo ammettere o no all'ufficio di usciere quelli che avranno appena raggiunto l'età d'anni 21. Ma sapendosi già che per lo più non saranno nominati al detto ufficio, tranne coloro che avranno compiuto l'anno 25°, a che giova lo stabilire che possano essere nominati prima? Ciò non serve ad altro che ad aumentare il numero dei postulanti...

MICHELINI G. B. Tanto meglio, così potrà riuscire migliore la scelta.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno... e le importunità a chi deve nominare. Del resto, se la Camera vuole adottare piuttosto l'emendamento della Commissione che l'articolo del Ministero, siccome il Ministero non resta obbligato a nominare uscieri che non abbiano 25 anni, io non insisto.

NAYTANA, relatore. La Commissione ha creduto di dover adottare l'età di 21 anni appunto perchè la legge stabilisce a quest'epoca la maggiore età, ed ammette ai pubblici impieghi gli aspiranti che abbiano questa età; si può essere tutore, causidico ed avvocato a 21 anni, quindi pare che si possa essere anche usciere.

Ma, se si stabilisce l'età di 25 anni, potrà succedere che molti non si applichino a questa carriera, in cui non potrebbero essere ammessi che così tardi, e non si presenterebbero che dopo avere sperimentato un'altra carriera che avrebbero abbandonato per non esservi riusciti; ed in ultimo risultato il richiedere anni 25 anzichè condurre a migliore scelta potrebbe apportare la necessità, o quanto meno la probabilità d'accettare persone meno appropriate all'ufficio.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo della Commissione:

« Per essere nominato usciere è necessario:

« 1° Di avere l'età d'anni 21 compiuti;

« 2° Di avere dato saggio di capacità nel modo che verrà stabilito dai regolamenti. »

(È adottato.)

« Art. 5. Gli uscieri sono obbligati a dimorare ove siedono le Corti, i tribunali o i giudici a cui sono addetti, e non possono allontanarsene senza speciale permesso, salvo per causa di servizio, sotto pena della sospensione. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Le funzioni di uscieri sono incompatibili con ogni altro ufficio pubblico retribuito. »

Lo metto ai voti.

AGNÈS. Domando la parola.

Per verità sembra un po' strano nel nostro paese, considerando la condizione passata degli uscieri, che si possa supporre che vi siano avvocati o procuratori che vogliano essere uscieri, eppure la cosa è possibile se si pone mente alla maggiore importanza che si attribuisce a questo ufficio; mi pare quindi che sarebbe conveniente che in questa legge come nella legge francese si stabilisse per gli uscieri in modo assoluto la incompatibilità coll'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.

Non ne fo proposta apposita, ma vorrei almeno che il Ministero mi rassicurasse a questo riguardo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io credo che, dicendo che le funzioni di uscieri sono incompatibili con ogni altro ufficio pubblico, si comprenda anche quello di avvocato patrocinante e procuratore; perciò ritengo affatto inutile che questa restrizione sia specificata nella legge.

AGNÈS. Mettendovi un'aggiunta si toglierebbe ogni dubbio.

PRESIDENTE. Questa proposizione troverebbe forse meglio la sua sede nell'articolo 17.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che il mettere questa disposizione nella legge non faccia molto buon senso.

D'altronde pei procuratori questo è inutile, perchè sicuramente chi fa il procuratore non può far l'usciera; un ufficio è affatto incompatibile coll'altro. Quanto agli avvocati non so nemmeno se, facendo l'usciera, potrebbe un avvocato venir ammesso a patrocinare; ciò sarebbe veramente strano.

AGNÈS. È strano veramente, ma tuttavia potrebbe accadere.

PRESIDENTE. Dunque fa qualche proposizione?

AGNÈS. Faccio la proposizione di aggiungere: e coll'esercizio delle professioni liberali.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

Una voce. Non v'è alcuno che abbia sentito.

(È appoggiata.)

NATTANA, relatore. Io credo che si potrebbe compiere al desiderio dell'onorevole Agnès aggiungendo dopo le parole: « sono incompatibili con ogni altro ufficio pubblico retribuito » le altre: « ... o no, e coll'esercizio di professioni liberali, » senza indicare nè avvocati, nè procuratori, perchè pare sicuramente strano che un avvocato o procuratore venga a dimandare il posto e si disponga a fare il servizio di usciera.

BARBIER. On n'a pas entendu la disposition de l'amendement de l'honorable Agnès; par conséquent on ne peut voter ni pour ni contre.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il deputato Agnès propone che all'articolo 6, dopo le parole « con ogni altro ufficio retribuito » si aggiunga « e coll'esercizio delle professioni di procuratore ed avvocato. »

Io avvertiva che questo era perfettamente inutile perchè, se si tratta del procuratore, il di lui ministero è inconciliabile con quello di usciera; se si tratta dell'avvocato, non credo che vi sia un avvocato che voglia fare l'usciera.

Del resto credo che la semplice ammissione al patrocinio sia d'ostacolo a che disimpegni il servizio di usciera.

A me pare che non sarebbe conveniente quest'aggiunta, e che si potrebbe dire piuttosto « se non retribuito. »

AGNÈS. Io non ammetterei le parole « se non retribuito, » perchè potrebbero, senza inconvenienti, essere, per esempio, consiglieri comunali, o tenere qualche altro consimile ufficio pubblico non retribuito; diffatti nella legge francese si è usata la parola *salarie*.

Del resto io non insisto nella mia proposizione.

PRESIDENTE. Dunque la ritira?

AGNÈS. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato.)

L'articolo 7 è già stato approvato ieri.

« Art. 8. Gli uscieri devono prestare nelle Corti, nei tribunali e nelle giudicature a cui sono addetti e negli uffici del Ministero pubblico quei servizi che saranno determinati dai regolamenti. »

DE VIRY. J'avais demandé la parole non point pour parler sur cet article, mais pour relever une omission qui a été faite à l'article 7. L'article 7 a été voté; inutile par conséquent d'y revenir. Mais on n'a pas parlé des huissiers qui seraient dans le cas de faire des significations en suite de sentences, de décisions de tribunaux administratifs; il faut bien spécifier cela; c'est très-important.

C'est une omission qu'on reconnaît dans la loi.

Les huissiers devant les Cours d'appel instrumentent pour tout ce qui regarde les causes pendantes devant les Cours d'appel, et ceux des tribunaux instrumentent pour ce qui concerne les tribunaux; mais pour les Conseils d'intendance, pour toutes les décisions qui émaneront des tribunaux administratifs il n'est pas dit un mot.

Il se présentera alors une question assez grave à ce sujet entre les huissiers devant les tribunaux et ceux des Cours d'appel.

Comme les huissiers des Cours d'appel sont plus maltraités que les autres, on peut leur accorder cela, c'est-à-dire leur réserver la faculté de faire les significations en suite de sentences émanant des tribunaux administratifs.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Appunto perchè nell'articolo non si determina a quale degli uscieri appartenga di fare questa significazione ne viene che questo rimane in facoltà di chi deve ordinare l'intimazione; e così si servirà degli uscieri della Corte d'appello o del tribunale provinciale, o del mandamento.

La legge determina la competenza degli uscieri negli atti dipendenti dai tribunali, dalle Corti e dalle giudicature; dove la legge non pone un limite sono le leggi amministrative che provvedono.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Voleva appunto fare l'osservazione che ha testé mossa il signor ministro.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola pongo ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

« Art. 9. Nei casi d'impedimento o mancanza degli uscieri presso alle Corti, ai tribunali ed alle giudicature, possono i presidenti od i giudici di mandamento valersi dell'opera di altri uscieri e commettere loro gli atti occorrenti. »

La Commissione propone la seguente aggiunta :

« Nei casi d'urgenza e nell'impossibilità d'avere altro usciere i giudici di mandamento potranno pure per l'atto occorrente destinare un serviente comunale. »

Il signor ministro l'accetta?

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo coll'aggiunta della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 10. I giudici di mandamento possono, coll'annuenza del procuratore del Re, autorizzare i servienti delle comunità, i quali abbiano capacità sufficiente, ad eseguire, per le cause civili, fuori del capoluogo del mandamento, le citazioni verbali contemplate dal Codice di procedura civile.

« I servienti così autorizzati, prima di assumere tali funzioni, prestano il giuramento prescritto per gli uscieri. »

CAVALLINI. In quest'articolo si dice: « I giudici di mandamento possono, coll'annuenza del procuratore del Re, autorizzare, ecc. » mentre nell'articolo 18 non si parla più del procuratore del Re, ma dell'avvocato fiscale e dell'avvocato fiscale generale.

Ciò posto, faccio osservare che la legge sul riordinamento giudiziario non essendo ancora approvata, sarebbe meglio anche nell'articolo 10 dire: « coll'annuenza dell'avvocato fiscale. »

Ad ogni modo poi converrebbe mettere quest'articolo in armonia cogli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 con questa mutazione.

(È approvato.)

« Art. 11. In materia criminale, ed ove il caso lo esiga, i procuratori generali hanno facoltà di ordinare le trasferte degli uscieri in tutta l'estensione del distretto della Corte d'appello. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Anche in quest'articolo alle parole procuratori generali dovrebbero sostituirsi queste altre: « gli avvocati fiscali generali hanno facoltà, ecc. »

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 così emendato.

(È approvato.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 12. È obbligo degli uscieri di tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro ministero, tanto per le materie civili che per le criminali, nella forma prescritta dai regolamenti e sotto le pene in esse stabilite.

« Essi devono pure notare in calce d'ogni atto i diritti percepiti.

« Art. 13. Gli uscieri non possono, essendone richiesti, recusare il loro ministero, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione.

« Art. 14. Ogni usciere che per negligenza avrà trascurato di eseguire gli atti del suo ministero di cui ebbe l'incarico, o non li avrà eseguiti regolarmente, incorrerà in una multa estensibile sino a lire 200, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione.

« Art. 15. Ogni usciere che avrà tralasciato di eseguire egli stesso gli atti a lui commessi, valendosi dell'opera di altre persone, sarà condannato ad una multa non minore di lire 100 ed estensibile sino a lire 1000, oltre ai danni ed interessi come sopra.

« Risultando che egli abbia fraudolentemente agito, sarà sottoposto a criminale procedimento e punito a tenore del Codice penale.

« Art. 16. Gli uscieri che avranno ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, saranno puniti con una multa estensibile sino a lire 800, e, secondo i casi, colla sospensione, salve le maggiori pene portate dal Codice penale.

« Art. 17. È vietato agli uscieri di tenere alberghi, trattorie, caffè, giuochi pubblici e simili stabilimenti, anche per interposta persona, sotto pena della sospensione.

« Art. 18. Gli uscieri della Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente e dell'avvocato generale presso la Corte medesima.

« I primi presidenti e gli avvocati fiscali generali delle Corti d'appello hanno la sorveglianza sopra tutti gli uscieri del distretto.

« Il presidente e l'avvocato fiscale hanno la sorveglianza sopra gli uscieri del tribunale provinciale e quelli dei mandamenti dipendenti dalla giurisdizione di esso tribunale.

« I giudici di mandamento hanno la sorveglianza sui loro uscieri. »

ISOLA. Domando la parola sull'articolo 18. Pare che nel terzo alinea manchi una disposizione relativa agli uscieri dei tribunali di commercio, perchè, parlandosi dei tribunali provinciali, naturalmente non si intende dei tribunali di commercio. Siccome anche gli uscieri dei tribunali di commercio debbono essere sotto una sorveglianza, questa dovrebbe appartenere al presidente del tribunale ed all'avvocato fiscale. Crederei quindi che si dovesse aggiungere *del tribunale provinciale e di commercio*, altrimenti vi sarebbe una lacuna, e potrebbe credersi che questi uscieri fossero fuori di ogni sorveglianza.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Osservo all'onorevole preopinante che non si sono mai nominati in tutta la legge i tribunali di commercio, ma si è parlato sempre delle Corti d'appello, dei tribunali provinciali e dei giudici di mandamento; quindi io non veggo necessità alcuna perchè in questa disposizione debba farsi speciale menzione dei tribunali di commercio. Questa è una disposizione che deriva dalle precedenti, e perchè bisogna valersi dell'espressione anteriormente usata.

PRESIDENTE. Il deputato Isola insiste nella sua proposta?

ISOLA. No, no.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 18 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 19. Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli uscieri, e di provocarne, secondo i casi, la sospensione o la revocazione. »

(È approvato.)

« Art. 20. Le pene stabilite dalla presente legge dovranno essere pronunciate, secondo i casi, dalle Corti e tribunali in via disciplinale, salvo, quanto ai provvedimenti dei tribunali, l'appello. »

(È approvato.)

« *Disposizione transitoria.* — Gli uscieri che si troveranno in attualità di servizio sia presso alle Corti che presso ai tribunali ed alle giudicature di mandamento al tempo della promulgazione della presente legge cesseranno dall'esercizio delle loro funzioni al 31 dicembre 1855, se prima di quel giorno non saranno stati espressamente confermati nel loro posto.

« Gli stessi uscieri potranno essere nel decreto di loro conferma dispensati dall'obbligo della malleveria. »

Il deputato Guillet ha facoltà di parlare.

GUILLET. Si j'ai demandé la parole, c'est pour réclamer la suppression de la disposition transitoire du projet de loi qui est soumis à la Chambre.

Je réclame cette suppression parce qu'il n'appartient pas au pouvoir législatif de consacrer la mesure qu'on vous propose et parce que cette mesure est empreinte d'une rigueur excessive, pour ne rien dire de plus.

De quoi s'agit-il en effet?

Il s'agit de destituer toute une catégorie d'agents de l'autorité publique. Or la révocation des agents de l'autorité publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être faite par le pouvoir qui procède à leur nomination. Eh bien, qui est-ce qui procède à la nomination des huissiers? N'est-ce pas le pouvoir exécutif?

Incontestablement. C'est donc au pouvoir exécutif à statuer, s'il y a lieu. On dira peut être qu'il s'agit, non de quelques révocations individuelles, mais d'une destitution en masse.

Je répons que cette destitution en masse peut bien donner à la mesure le caractère de rigueur excessive dont j'ai parlé; mais elle ne modifie nullement les principes de la compétence.

Je comprends que le Ministère ne soit pas très-jaloux d'exercer le pouvoir énorme qu'il vous offre, et je conçois dès lors la facilité avec laquelle il nous en fait hommage. Mais c'est là un présent que nous devons refuser.

Nous devons le refuser, parce que le projet de loi frappe arbitrairement une classe de citoyens; qu'il la frappe sans alléguer aucun grief précis et déterminé et sans que l'on ait fait, ou du moins sans que l'on nous ait communiqué aucune enquête.

La disposition transitoire que je combats prouve elle-même que nous devons la rejeter. Elle reconnaît que les huissiers, qui seront en activité de service le jour de la promulgation de la loi, pourront être maintenus. S'ils peuvent être maintenus, pourquoi nous demander implicitement leur révocation?

Remarquez aussi, messieurs, le singulier rôle que l'on nous destine. On nous propose de destituer et de destituer en masse.

Je dis *destituer* parce que je ne m'arrête pas aux mots et que je vais au fond des choses.

Eh bien! que fait le Ministère? Pendant qu'il nous appelle à exercer des rigueurs qu'il est impossible de justifier, il se réserve pour lui de relever bon nombre de ceux que nous aurons jetés à terre.

C'est à nous, messieurs, de voir si nous nous contentons de ce partage. Quant à moi, je ne l'accepte pas.

On objecte que le Code de procédure civile a singulièrement étendu les attributions des huissiers, et que cette extension d'attributions impose aussi une plus grande étendue de connaissances. Je ne conteste pas l'exactitude de cette observation, mais je nie que la conséquence à en tirer soit de prononcer par anticipation la révocation en masse de tous les huissiers.

Ce qu'il y a à faire, si l'on a des inquiétudes fondées sur leur capacité, c'est de les soumettre à prendre un examen sur les nouvelles matières qu'ils doivent connaître.

Mais le pouvoir exécutif est investi de toute l'autorité nécessaire pour obtenir les garanties dont il croira avoir besoin; qu'il y ait donc recours sous sa propre responsabilité, mais n'allons pas nous porter préventivement et sans motifs le trouble dans un grand nombre de familles, en traitant dès à présent comme suspects tous les huissiers du royaume.

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia e reggente il*

Ministero dell'interno. L'onorevole deputato Guillet si oppone alla disposizione transitoria per due considerazioni: la prima si è che la considera incostituzionale, e la seconda perchè gli pare ingiusta. Egli la dice incostituzionale, perchè la facoltà di nominare o rivocare un usciere appartiene di ragione al potere esecutivo, e non può farsi per legge; ingiusta, perchè tende a privare d'impiego una classe grandissima di funzionari attuali.

Qualora si trattasse di nominare individualmente degli uscieri o di rivocarli, certamente tal cosa non entrerebbe nelle attribuzioni del potere legislativo; ma qui si tratta di dichiarare che tutti gli uscieri che trovansi attualmente in ufficio, cessano dalle loro funzioni. Questo è un atto eminentemente legislativo significando che le attribuzioni affidate agli uscieri dal Codice di procedura, non sono più quelle che conferivano loro le leggi preesistenti, cessando perciò quella presunzione di capacità che ricorreva in loro favore.

Ora io domando se questo sia un atto di competenza del potere esecutivo, anzichè del potere legislativo.

Quanto alla considerazione di giustizia, io prego il deputato Guillet di volere avvertire che non si tratta di lasciare assolutamente gli attuali uscieri senza impiego. Trattasi solamente di dichiarare che non saranno più uscieri, venendo a mancar in loro la detta presunzione di capacità; ma quelli che in fatto risulteranno capaci a bene esercitare il loro ufficio a tenore del Codice di procedura saranno certamente preferiti a qualunque altro aspirante.

E tanto è vero che il Governo è alieno dal privare tutti gli uscieri dell'impiego, che ha dimandata l'autorizzazione di poter dispensare gli uscieri attuali dall'obbligo della malleveria. Il Governo adunque intende di conservare tutti quelli che riuniranno le condizioni volute dalla legge. Ma, per conoscere se riuniscano tali condizioni, è necessario che prima di tutto si dichiari che gli uscieri attuali cessano dal loro ufficio. Ricorrano essi di bel nuovo, facciano constare di essere rivestiti delle qualità richieste, e saranno certamente riconfermati.

GUILLET. Monsieur le ministre de la justice vient de reconnaître que ce que l'on nous propose est de révoquer des agents de l'autorité publique. Il reconnaît aussi que, s'il s'agissait d'opérer des révocations individuelles, ce serait incontestablement au pouvoir exécutif qu'il appartiendrait de pourvoir; mais il pense qu'il doit en être autrement lorsque, comme dans l'espèce actuelle, il s'agit de la révocation de toute une classe de fonctionnaires. Je croyais avoir répondu d'avance à cette objection que j'avais prévue, et rien n'a été dit qui puisse changer ma conviction. Quant à cette révocation en masse, considérée en elle-même, rien ne me persuade non plus que je l'aie qualifiée trop sévèrement.

NATTANA, *relatore.* La proposta che gli uscieri confermati dovessero prestare la cauzione che li riguarda entro sei mesi era fatta dalla maggioranza della Commissione. Ora la stessa maggioranza non osterebbe alla soppressione di questa aggiunta. In conseguenza, a nome della Commissione, la ritiro ed accetto l'articolo come è stato proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo come viene proposto dal Ministero.

(La Camera assente.)

Ora viene la tabella dell'importare delle malleverie da somministrarsi dagli uscieri, così proposta:

| | |
|---|-------|
| Uscieri presso la Corte di cassazione | L. 65 |
| Presso le Corti d'appello | » 60 |
| Uscieri dei tribunali provinciali e di commercio. | » 50 |
| Uscieri delle giudicature di mandamento | » 25 |

(La Camera approva.)

L'intero progetto di legge rimane ora così concepito:
(Vedi vol. *Documenti*, pag. 1797.)

Si procede all'appello nominale sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 111 |
| Maggioranza | 56 |
| Voti favorevoli | 92 |
| Voti contrari | 19 |

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ AGL'INTENDENTI MILITARI DI RICEVERE PROCURE DAI MILITARI IN CASO DI SPEDIZIONE ALL'ESTERO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per norme da eseguirsi nel caso di spedizione militare per la spedizione di alcuni atti contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile nell'interesse dei militari e di altre persone che trovinsi al seguito dell'armata si di terra che di mare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1909.)

La discussione generale è aperta.

SINEO. Io non intendo parlare su quanto si trova nella legge, ma su ciò che in essa non si trova.

Il ministro proponente ha ricordato altre disposizioni che in circostanze simili eransi promulgate anteriormente a quelle che egli ha riprodotte in questo progetto. Io credo che nelle circostanze attuali, come in allora, il militare, che trovassi assente per ragione del suo servizio, ha bisogno di trovare agevolanze nel distendere certi atti, ed a questo provvede il progetto di legge proposto dal signor ministro. Ma egli ha bisogno inoltre di non essere incagliato nell'andamento dei suoi affari, specialmente nella scadenza dei termini giudiziari. I cambiamenti che si sono fatti e stanno per mettersi in vigore nel nostro procedimento giudiziario non migliorano per nulla la condizione dei litiganti sotto questo aspetto; anzi, in certi casi, la rendono peggiore. A cagion d' esempio, contro un militare che sia in lontano paese può facilmente pronunciarsi una sentenza di contumacia. Questa sentenza è intimata al suo domicilio. Egli non ha che cinque giorni per fare opposizione. Sarebbe perciò ragionevole che vi fosse anche un provvedimento a questo riguardo, ed io richiamo l'attenzione del ministro e della Commissione sopra un punto così grave.

È vero che questa questione non è strettamente connessa colla legge attuale. Se la Camera crede che si debbano rimandare queste disposizioni ad un altro progetto di legge speciale, io non dissento. Ma poichè sono suggerite dalle stesse circostanze, dagli stessi motivi, come già si è praticato una volta, così pure potevasi praticare attualmente.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. È incontestabile che i militari in tempo di guerra trovansi in una posizione eccezionale, e sono perciò meritevoli di speciale riguardo per tutti gli atti civili e giudiziari a cui debbono addivenire; ma io penso che per la massima parte di tali atti già provvede il diritto comune, perchè certe prescrizioni, che dovrebbero compiersi, rimangono in sospenso, se trattasi di militari in attività di servizio ed in campagna.

La cosa più urgente pel momento e la più desiderata dall'esercito si è la facilitazione di fare gli atti di procura, al

quale desiderio soddisfa il presente progetto. Qualora si venisse a riconoscere la necessità di provvedere per altri atti, si proporrebbe immediatamente un nuovo progetto di legge. Ma l'onorevole Sineo comprenderà facilmente che tornerebbe pericoloso il voler innestare in questo progetto di legge disposizioni tali che toccassero a quelle del Codice civile, perchè non si potrebbero prevedere ad un tratto le conseguenze che da tali modificazioni potrebbero sorgere.

Prego dunque la Camera di voler approvare questo progetto di legge, dichiarando che, risultando necessarie altre modificazioni al diritto comune in favore dei militari, non sarà di certo il Ministero che si opporrà alle medesime, ma egli sarà il primo a proporle al Parlamento.

CAVALLINI, relatore. L'onorevole ministro di grazia e giustizia, e anche in parte lo stesso deputato Sineo, hanno già addotte le ragioni per cui la Commissione si è limitata a portare le sue investigazioni sulle disposizioni contenute in questo progetto.

La Commissione non ignorava che nel 1849 era stato dal Ministero d'allora proposto un progetto di legge, il quale, se non aveva potuto ottenere la sanzione dell'altro ramo del Parlamento, era stato però da questa Camera approvato; attribuiva certamente ai militari in tempo di guerra, non solo facilitazioni nella spedizione di alcuni atti, maggiori e più estese di quelle che ora sono proposte, ma speciali diritti e privilegi quali sono quelli appunto a cui accennava il deputato Sineo.

Essa ciò nondimeno credette di nulla aggiungere di importante al progetto ministeriale, non tanto perchè il Codice civile all'articolo 2386 già contenga una disposizione favorevole ai militari, secondo la quale la prescrizione non corre contro gli assenti dallo Stato per causa di regio servizio civile o militare, quanto perchè lo aggiungere al progetto avrebbe potuto essere causa di ostacolo, o per lo meno di indugio all'approvazione del medesimo, che lo stesso onorevole Sineo riconosce opportuno e conveniente.

Del resto è ben manifesto che, quando si riconosca la necessità di accordare ai nostri soldati, od altre agevolanze o speciali privilegi, il Governo e la Camera andranno a gara nel promuoverli e sancirli, estendendoli anche sino là dove il deputato Sineo, allora ministro, proponeva fossero estesi nell'anno 1849 col suo progetto. La Commissione spera quindi che anche il deputato Sineo vorrà unirsi ad essa nell'approvare senz'altro il progetto sul quale è ora aperta la discussione.

SINEO. Ho già dichiarato che io non dissentiva che fossero riservate ad altra legge speciale le disposizioni cui ho accennato. Ma insisto sulla necessità di provvedere a questo riguardo.

Il Codice di procedura civile provvede quanto alla prescrizione, ma non riguardo ai termini giudiziari. Quindi io esprimo il voto che si porti senza dilazione l'attenzione del corpo legislativo su questo argomento.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera approva.)

« Art. 1. In caso di spedizione militare all'estero, gl'intendenti militari ed i commissari di marina, o per essi gli impiegati incaricati d'esercitarne le funzioni presso al quartiere generale, o presso qualche divisione dell'esercito, sono rispettivamente destinati a ricevere gli atti di procura, di consenso e d'autorizzazione contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile, dei militari di terra e di mare appartenenti al corpo di spedizione, e di qualunque persona che si trovi al seguito dell'esercito per ragioni di servizio.

« L'atto di procura, di consenso o di autorizzazione può essere disteso su carta libera; è ricevuto dall'intendente militare, o dal commissario di marina, o da chi ne fa le veci alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia dal richiedente che dai testimoni.

« Qualora il richiedente non possa sottoscriverlo dovrà sottosegnarlo, e non potendolo verrà fatto menzione nell'atto del motivo che avrà impedita la sua sottoscrizione o segno; e nel caso in cui i testimoni non sappiano scrivere vi apporranno parimente il loro segno, e tale circostanza verrà pure espressa nell'atto.

« Questo è inoltre firmato dal funzionario che lo riceve, il quale vi appone anche il bollo del suo ufficio.

CAVALLINI, relatore. Il progetto del Ministero contemplava solamente gli atti da spedirsi dai militari di terra; la Commissione ha creduto conveniente di estendere il beneficio del progetto di legge anche ai militari di mare, per i quali suffragano le stesse ragioni, ed egli è perciò che agli intendenti militari ha aggiunto i *commissari di marina*. Se non che la Commissione venne posteriormente a riconoscere che anche i commissari di guerra esercitano in massima parte le attribuzioni stesse degli intendenti militari, e che ciò fanno non già come facenti funzione di questi, ma per virtù della propria loro carica; quindi è che, dicendosi solamente *intendenti militari*, potrebbero supporre esclusi dal progetto di legge sulle procure i commissari di guerra. Ad evitare pertanto dubbi e controversie possibili, essa propone si aggiunga all'articolo primo dopo la parola *commissari*, quelle di *guerra o di marina, ecc.*, e che simile aggiunta si faccia nel primo alinea dello stesso articolo I.

Si è inoltre osservato che il vocabolo *esercito*, propriamente parlando, non comprende se non se i militari di terra.

E siccome in quest'articolo si parla tanto dei militari di terra che di quelli di mare, così, per comprendere gli uni e gli altri, la Commissione crede opportuno l'adoperare un'altra espressione, la quale fu già adottata in altre leggi che furono dal Parlamento sancite, e che tutti indistintamente i militari comprenda, quella cioè di *armata di terra e di mare*, che sostituirebbe alla voce di *esercito*.

Per ultimo la Commissione crede pure conveniente sopprimere l'avverbio *rispettivamente*, perchè, lasciandolo sussistere, ne conseguirebbe che un intendente militare od un commissario di guerra, o chi ne facesse le veci, non potrebbe mai ricevere un atto di procura od altro da un militare di mare, e viceversa, un commissario di marina non avrebbe facoltà di rilasciarne ai soldati di terra, mentre invece sembra che si possa fare facoltà agli intendenti militari, ai commissari di guerra, ed a quelli di marina, di ricevere atti da tutti indistintamente i militari, siano marinai o siano soldati di terra, tanto più che può accadere che un soldato dell'esercito si trovi sopra un vascello, ed un marinaio si trovi invece a terra ed abbiano e l'uno e l'altro bisogno di spedire atti di procura, di consenso o di autorizzazione.

Per questi motivi la Commissione proporrebbe che l'articolo venisse emendato nei seguenti termini:

« In caso di spedizione militare all'estero gl'intendenti militari ed i commissari di guerra o di marina, o per essi gli impiegati incaricati d'esercitarne le funzioni presso al quartiere generale o presso qualche divisione dell'armata sì di terra che di mare, sono destinati a ricevere gli atti di procura, di consenso e d'autorizzazione contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile, dei militari appartenenti al corpo di spedizione, e di qualunque persona che si trovi al seguito del medesimo. »

CUGIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Cugia ha facoltà di parlare.

CUGIA. Il relatore della Commissione ha proposto alcuni emendamenti riguardanti la dicitura; ma mi pare che neppure quella ora presentata sia tutt'affatto esatta. Per esempio, non è usato nel linguaggio militare il termine di *quartiere generale* nè di *quartiere di divisione*. Mi pare pertanto che si potrebbe evitare quest'inesattezza, facendo un articolo separato per le truppe di mare. Si potrebbe, per esempio, dire che le truppe di mare sono assoggettate alle medesime regole prescritte per le truppe di terra.

DEFORESTA. Io intendevo appunto di proporre le medesime rettificazioni accennate dall'onorevole preopinante.

Io credo che per evitare il dubbio che può esistere realmente converrebbe sopprimere l'espressione « ed i commissari di marina » non che quella di terra e di mare; » lasciare l'articolo come è stato proposto dal Ministero, e quindi aggiungere un alinea concepito nei seguenti termini:

« Avranno le stesse attribuzioni i commissari di marina o chi ne farà le veci sulle navi di guerra, od altre appartenenti alla marina militare che faranno parte della spedizione per riguardo agli equipaggi, e altre persone esistenti a bordo delle navi medesime. »

Postochè ho la parola pregherei l'onorevole signor ministro e la Commissione di vedere se non crederebbero conveniente di estendere a questi funzionari, ai quali si dà l'incarico di ricevere gli atti di cui è qui menzione, la disposizione dell'articolo 362 del Codice penale.

Questi atti, sebbene a primo aspetto sembrino di poca importanza, possono però talvolta essere di molto rilievo, se si ritiene che vi sono le procure speciali per di cui mezzo possono farsi quasi tutti gli atti civili della vita, e cioè obblighi, ipoteche, vendita, transazione, accettazione e ripudiazione di successioni.

Ora è impossibile di credere che in un corpo di spedizione di 15 o 20 mila uomini, un intendente militare, un commissario di guerra o di marina possano conoscere tutte le persone che fanno parte della spedizione.

Quindi, se non si inserisce una disposizione per cui rimanga spiegato che tutti quelli che ricevono questi atti debbono accertarsi dell'identità della persona dei contraenti, qualora non li conoscano, ben vedono il signor ministro e la Commissione quanti gravi inconvenienti ne potrebbero succedere.

Io quindi li prego, ripeto, di vedere se non sarebbe conveniente di estendere a questi funzionari la disposizione del detto articolo del Codice penale; che se si credesse troppo severa per essi la pena ivi comminata, si potrebbe modificare, come pure si potrebbe stabilire tutt'altro modo per accertare la detta identità, cioè, invece di due testimoni, potrebbe forse bastare l'attestazione di un ufficiale della compagnia o del battaglione cui appartiene la persona che si presenta per fare l'atto. Insomma io sarei indifferente al modo ed alla penalità, purchè vi sia l'obbligo espresso di assicurarsi dell'identità della persona prima di ricevere l'atto.

Se il signor ministro e la Commissione credessero di dover adottare questa proposta, in tal caso io chiederei che l'articolo fosse rimandato alla Commissione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che in sostanza non vi sia dissenso tra la Commissione, il deputato Cugia, il deputato Deforesta, dirò pur tra essi ed il Ministero, poichè tutti mirano ad estendere la proposta primitiva del Governo alle truppe di mare; la qual cosa è giusta, ed io non ho difficoltà alcuna di consentirvi.

Fra gli emendamenti però stati proposti a tale scopo io preferirei quello del deputato Deforesta, perchè, lasciando inatta la proposta del Ministero, per ciò che riguarda le truppe di terra, verrebbe ad estenderla alle truppe di mare mediante una speciale disposizione; invecechè la proposta della Commissione, per cui si confondono insieme gli intendenti militari ed i commissari di marina, potrebbe dar luogo a qualche inconveniente.

Quanto poi al desiderio manifestato dall'onorevole Deforesta, che si estenda anche ai commissari ed intendenti la disposizione dell'articolo 362 del Codice penale, per obbligarli ad accertarsi della persona che fa l'atto, io credo non esservi tale assoluta necessità perchè, quando trattasi di un militare appartenente ad un corpo di spedizione, è assai difficile che non sia conosciuto o dall'intendente o dal commissario che è richiesto di ricevere l'atto. E non essendo conosciuto personalmente da tali funzionari, si troverebbero pur sempre nel corpo molte persone che potrebbero attestare l'identità del richiedente; oltrechè è assai difficile che un intendente militare od un commissario voglia indursi a ricevere un atto, senza conoscere perfettamente la persona che si presenta a passarlo.

Tuttavia, appunto perchè con tutta facilità si possono conoscere le persone che addivengono a tali atti, io non mi opporrò a che si estenda la disposizione nel detto senso.

TECCHIO. Io credo affatto inutile aggiungere in questo progetto di legge la citazione dell'articolo 362 del Codice penale, perchè questo, come sembra supporre l'onorevole preopinante, non parla solamente dei notai, ma altresì di altri pubblici ufficiali che ricevono atti.

Evidentemente adunque quell'articolo è applicabile anche agli intendenti militari o commissari che ricevessero atti. Epperchè non v'ha bisogno di citarlo. Chè anzi soggiungerò che, ove tale proposta si adottasse, verrebbe a derogare in parte a tale articolo, perocchè ciò lascierebbe supporre che gli intendenti militari ed i commissari di guerra e marina non siano funzionari pubblici, e che l'articolo si debba applicare solo ai funzionari da disegnarsi per legge, il che certamente non istà.

DEFORESTA. Avrei qualche difficoltà a persuadermi che l'articolo 362 del Codice penale possa estendersi a questo caso. Convegno che l'articolo 362 del Codice penale non concerne soltanto i notai, ma anche gli altri funzionari pubblici incaricati di ricevere gli atti pubblici; ma qui l'incarico essendo dato con una legge speciale, potrebbe per lo meno sorgere il dubbio se la legge generale si estenda a questo caso particolare. Nel dubbio, posto che il Ministero non avrebbe difficoltà a che si dichiari che l'articolo 362 del Codice penale sarà anche applicato a questi funzionari, io credo che sarà più prudente e più sicuro di aggiungere questa dichiarazione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

CAVALLINI, relatore. È questione di parole e non di sostanza, epperchè la Commissione, la quale non attribuisce nessuna importanza alla sua redazione, tuttochè creda che possa benissimo essere adottata senza alcun inconveniente, omette, massime dopo quanto hanno già osservato l'onorevole signor ministro ed il deputato Tecchio, di rispondere alle osservazioni esposte dai deputati Cugia e Deforesta, ed accetta la redazione di questo, con che però nell'articolo ministeriale agli intendenti militari si aggiungano i commissari di guerra, come aveva in principio proposto.

MONTICELLI. Io non mi oppongo a che si facciano due articoli, uno per gli intendenti militari e commissari di

guerra e l'altro per i commissari di marina; ma pregherei la Camera ad osservare che si possono dare dei casi in cui vi siano delle truppe di terra a bordo dei bastimenti e che non abbiano con loro dei commissari di guerra, e che, viceversa, vi siano truppe di marina a terra e che non abbiano con loro dei commissari di marina; in tali casi questi soldati non potrebbero addivenire a questi atti.

In conseguenza io proporrei (sia che si facciano due articoli od uno solo) che si conservasse lo spirito dell'emendamento proposto testè dalla Commissione, il quale toglieva la parola *rispettivamente*; e ciò onde, secondo le circostanze, possano i soldati di terra e di mare ed i marinai rivolgersi, per gli atti contemplati da questa legge, tanto agli intendenti militari e commissari di guerra, quanto ai commissari di marina.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'emendamento proposto dall'onorevole Deforesta toglie di mezzo questo inconveniente, perchè dà la facoltà anche ai commissari di marina di ricevere gli atti delle truppe che non appartengono alla marina, purchè si trovino a bordo.

Mi pare che questa spiegazione sia già sufficiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 quale è proposto dal Ministero, coll'aggiunta: « e dai commissari di guerra. »

(La Camera approva.)

Do ora lettura dell'articolo proposto dal deputato Deforesta, così concepito, e che rimarrebbe articolo 2:

« Avranno le stesse attribuzioni i commissari di marina, o chi ne farà le veci, sulle navi da guerra od altre appartenenti alla marina militare, che faranno parte della spedizione, per riguardo agli equipaggi ed altre persone esistenti a bordo delle medesime navi. »

(La Camera approva.)

Ora verrebbe l'altra proposta del deputato Deforesta, concernente la disposizione dell'articolo 362 del Codice penale.

TECCHIO. Io osservo ancora che, per sostenere che l'articolo 362 non sia applicabile anche a questi intendenti militari e commissari di marina, bisognerebbe dire che essi non sono pubblici ufficiali. Se sono pubblici ufficiali, parola adoperata dall'articolo 362 del Codice penale, sono evidentemente compresi in questo articolo, e non so perchè si voglia introdurre una inutilissima locuzione nella legge.

DEFORESTA. Che gli intendenti militari e commissari di marina siano pubblici ufficiali io non lo nego, ma sostengo che può dubitarsi se, dacchè la facoltà di ricevere gli atti in questione è loro attribuita con una legge speciale, possa estendersi la ridetta disposizione del Codice penale. Si rifletta che si tratta di legge penale la quale deve applicarsi sempre ristrettivamente.

Del resto io non insisto sulla mia proposta.

GENINA. Se l'onorevole Deforesta non ritira la sua proposta, dirò che a me sembra che è chiarissimo...

Voci. L'ha ritirata.

PRESIDENTE. « Art. 3. Le disposizioni dell'articolo precedente si osserveranno egualmente in tempo di guerra combattuta nell'interno dello Stato qualora non possa aversi la presenza di un notaio.

« Il funzionario che riceverà l'atto farà constare con apposita dichiarazione della mancanza del notaio, e non trovandosi nella possibilità di usare, per la redazione dell'atto, di carta bollata, ne farà menzione. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Gli atti di procura, di consenso o d'autorizzazione redatti su carta bollata, a tenore dei precedenti articoli, do-

vanno essere sottoposti al bollo straordinario prima che se ne faccia uso nello Stato, sotto le pene ai contravventori stabilite dalla legge del 9 settembre 1854 sul bollo e verranno legalizzati dal ministro della guerra o della marina, secondo che saranno spediti dai militari di terra o di mare. »

CAVALLINI, relatore. Alla fine dell'articolo 4 sta scritto: « secondochè saranno spediti dai militari di terra o di mare; » io propongo che a questa locuzione sia sostituita la presente: « secondochè saranno rilasciati da impiegati dipendenti dall'uno o dall'altro Ministero, » e questo perchè non è la firma del richiedente che abbisogni della legalizzazione, bensì quella dell'ufficiale il quale riceve l'atto.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni in contrario metto ai voti l'articolo 4 con questo emendamento.

(È approvato.)

Si procede allo scrutinio segreto per la votazione sul complesso di questo progetto di legge.

Risultamento della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 107 |
| Maggioranza | 54 |
| Voti favorevoli | 103 |
| Voti contrari | 4 |

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione del progetto di legge per una nuova classificazione delle strade di terraferma.

TORNATA DEL 16 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Convalidamento dell'elezione del collegio di Quart — Omaggio e congedo — Discussione generale del progetto di legge per una nuova classificazione di strade in terraferma — Relazione sulle petizioni presentate sul medesimo — Discorso del ministro dei lavori pubblici in difesa del progetto — Discorso del deputato Demarchi e sue proposizioni — Proposta del deputato Mellana per la divisione del progetto in due parti — Vi si oppongono i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, ed i deputati Marco e Deforesta, relatore — Parole in appoggio della proposta, dei deputati Cavallini ed Ara — Incidente sull'ordine della votazione — La proposta è rigettata.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata ed espone il seguente sunto di petizione:

8864. Chiarle Giovanni, consigliere comunale di Dogliani, tanto in nome proprio che a nome di quell'amministrazione comunale, in appoggio alla petizione stata sperta intorno alla strada da Torino a Savona, presenta la relazione del geometra Schellino coi tipi e calcoli relativi, aggiungendo altre osservazioni alle già esposte in detta petizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

Il deputato Bertini ha la parola per riferire sopra un'elezione.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

BERTINI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera, a nome dell'ufficio VII, intorno alle operazioni elettorali del collegio di Quart per l'elezione del suo deputato.

Questo collegio venne con decreto reale del 19 scorso mese convocato per il giorno 11 del corrente onde procedere all'elezione del suo deputato.

Esso è composto di tre sezioni: Quart, Châtillon, Gignod.

Sono iscritti nella prima sezione elettori numero 56; nella seconda 89; nella terza 61: totale 206. Maggioranza del terzo 69.

Votarono nella sezione di Quart 42; di Châtillon 74; di Gignod 42: totale 158. Maggioranza della metà voti 80.

Nella prima sezione i voti si distribuirono come segue: a Germanetti Germano, dottore di medicina, voti 18; al conte de Bosses voti 24.

Nella seconda di Châtillon: al dottore Germanetti voti 30; al conte de Bosses voti 41.

Nella sezione di Gignod: al dottore Germanetti voti 33; al conte de Bosses voti 7; voti dispersi fra tre altri candidati 3; voti annullati 2: totale corrispondente al numero dei votanti 158.

Il dottore Germanetti, avendo conseguito un numero di voti maggiore del terzo degli iscritti e della metà dei votanti, venne dall'ufficio principale proclamato deputato.